

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
16 settembre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 893/2008 del Consiglio, del 10 settembre 2008, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96....** 1
- Regolamento (CE) n. 894/2008 della Commissione, del 15 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 895/2008 della Commissione, del 12 settembre 2008, che modifica per la tredicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)** 19
- Regolamento (CE) n. 896/2008 della Commissione, del 15 settembre 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008 20

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/725/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni** 23

2008/726/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni** 24

2008/727/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante nomina di un membro slovacco e di un supplente slovacco del Comitato delle regioni** 25

2008/728/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, recante nomina di un membro belga e di un supplente belga del Comitato delle regioni** 26

Commissione

2008/729/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2007, riguardante l'aiuto di Stato C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) a favore di Glasvezelnet Amsterdam per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH) [notificata con il numero C(2007) 6072] ⁽¹⁾** 27

2008/730/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 4735] ⁽¹⁾** 50

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2008/731/PESC:

- ★ **Decisione CIAD/4/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 settembre 2008, che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana** 54
- ★ **Decisione 2008/732/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)** 56
- ★ **Decisione 2008/733/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)** 63

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 893/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 settembre 2008

che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore oggetto del riesame

- (1) Con il regolamento (CE) n. 428/2005 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF», definite più dettagliatamente nel considerando 15) originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Arabia Saudita e ha modificato il regolamento (CE) n. 2852/2000 ⁽³⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea («Corea»). L'8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 limitatamente al dazio antidumping istituito sulle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati ed esportati dalla società coreana Hervis Corp ⁽⁴⁾.

2. Misure scadute oggetto del riesame

- (2) Con il regolamento (CE) n. 1799/2002 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia. Le misure istituite dal suddetto regolamento sono scadute l'11 ottobre 2007.

3. Inchiesta precedente relativa alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

- (3) A seguito del ritiro della denuncia, la Commissione, con la decisione 2007/430/CE ⁽⁶⁾ («decisione di chiusura»), ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan («inchiesta precedente»). Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto che l'abrogazione dei dazi antidumping sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan non fosse contraria all'interesse della Comunità.

4. Presente inchiesta

- (4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti a indicare che le misure in vigore in quel momento potevano non essere più adeguate poiché il loro mantenimento poteva essere contrario all'interesse della Comunità, il 30 agosto 2007, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure in vigore a tale data applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Corea, dell'Arabia Saudita e della RPC («paesi interessati»). Il riesame si limita ad accertare se il mantenimento delle misure sia o meno contrario all'interesse della Comunità: la decisione presa in seguito al riesame potrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 22 giugno 2007, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ Causa T-221/05.

⁽⁵⁾ GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU C 202 del 30.8.2007, pag. 4.

(5) Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni provenienti dalla Bielorussia sono scadute l'11 ottobre 2007. Di conseguenza, il riesame relativo alla Bielorussia è stato interrotto. Esso è stato tuttavia condotto formalmente sino a tale data e la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell'abrogazione retroattiva delle misure in vigore tra il 22 giugno 2007 e l'11 ottobre 2007, qualora le conclusioni la giustificassero.

5. Parti interessate

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i fornitori, gli importatori e gli utilizzatori nonché le associazioni degli utilizzatori e dei produttori, gli esportatori e i rappresentanti dei paesi interessati. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. Sono pervenute risposte complete ai questionari da parte di dodici produttori, dieci utilizzatori, tre importatori, un'associazione europea di produttori, un'associazione austro-tedesca di produttori, una federazione tedesca di utilizzatori, due associazioni appartenenti a tale federazione e un'associazione europea di utilizzatori.

(8) La Commissione ha ricevuto contributi anche da altri produttori, utilizzatori e importatori che non hanno fornito risposte complete al questionario.

(9) Tra i produttori e gli utilizzatori che hanno partecipato all'inchiesta figurano due gruppi verticalmente integrati che producono fibre di poliesteri in fiocco (in tutto o in parte) per il consumo vincolato (captive).

(10) Infine, hanno reso note le loro osservazioni anche un'associazione di esportatori cinesi e due esportatori coreani, assistiti dalle loro autorità.

(11) Gli esportatori della Bielorussia e dell'Arabia Saudita non hanno reso note le loro osservazioni. Inoltre, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito alle misure relative a questi due paesi.

(12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il mantenimento delle misure fosse o meno contrario all'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a) Produttori comunitari

- Silon (Repubblica ceca),
- Trevira GmbH (Germania),
- Advansa (Germania),
- Wellman International Ltd (Irlanda);

b) Utilizzatori comunitari

- PGI Nonwovens B.V (Paesi Bassi),
- Libeltex BVBA (Belgio),
- Lück GmbH (Germania);

c) Utilizzatore e produttore comunitario

- ORV Manufacturing SpA (Italia);

d) Associazioni di utilizzatori

- Gesamtverband Textil + Mode (Confederazione dell'industria tedesca dei tessili e della moda),
- Edana (Associazione europea dei prodotti monouso e non tessuti).

6. Periodo dell'inchiesta

(13) L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la fine del PIR («periodo considerato»).

(14) Si ricorda che nell'inchiesta precedente il periodo dell'inchiesta era compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 e che l'analisi delle tendenze utili per la valutazione aveva riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Prodotto in esame

(15) Il prodotto in esame è identico a quello delle inchieste di cui ai considerando da 1 a 3: fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Solitamente, ci si riferisce a tale prodotto con il nome di fibre di poliesteri in fiocco («FPF»).

- (16) Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessuti. Il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessuti, previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana, o altre applicazioni diverse dalla tessitura come le lavorazioni di riempimento, ossia l'imbottitura di alcuni prodotti tessili quali cuscini, sedili per automobili e giacche.

C. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo comunitario

- (17) Il consumo comunitario complessivo è stato determinato in base alle statistiche di Eurostat relative alle importazioni e alle esportazioni e alla produzione dell'industria comunitaria (quale definita nel considerando 26) e di altri produttori comunitari.

Tabella 1

| Consumo comunitario | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Volume (tonnellate) | 834 141 | 843 579 | 822 509 | 823 667 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 101 | 99 | 99 |

- (18) Come indicato nella tabella sopra, il consumo di PPF è leggermente diminuito nel periodo considerato. Questa tendenza contrasta nettamente con la situazione analizzata nell'inchiesta precedente: nel periodo considerato in tale inchiesta (2002-2005) il consumo comunitario, come indicato nel regolamento che ha istituito i dazi provvisori⁽⁸⁾, è aumentato del 3 %.

2. Importazioni dalla Bielorussia, dalla RPC, dall'Arabia Saudita e dalla Corea: volume, quota di mercato e prezzi all'importazione

- (19) Il volume delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati è diminuito del 28 % tra il 2004 e il PIR, la quota di mercato è passata dal 24,4 % al 18 %, mentre i prezzi sono aumentati del 16 %. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

Tabella 2

| Importazioni dai paesi interessati | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Corea | | | | |
| Volume (tonnellate) | 122 260 | 108 407 | 111 967 | 133 574 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 87 | 92 | 109 |
| Quota di mercato | 15,1 % | 13,2 % | 14,1 % | 16,9 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 0,987 | 1,115 | 1,079 | 1,114 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 113 | 109 | 113 |
| Repubblica popolare cinese | | | | |
| Volume (tonnellate) | 45 713 | 38 103 | 2 283 | 8 935 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 83 | 5 | 20 |
| Quota di mercato | 5,7 % | 4,6 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 0,92 | 0,97 | 1,06 | 1,10 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 105 | 115 | 120 |

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 2005/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 65).

| Importazioni dai paesi interessati | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bielorussia | | | | |
| Volume (tonnellate) | 1 771 | 153 | 81 | 43 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 8 | 4,5 | 2,4 |
| Quota di mercato | 0,2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 0,97 | 1,17 | 1,16 | 1,26 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 121 | 120 | 130 |
| Arabia Saudita | | | | |
| Volume (tonnellate) | 27 805 | 6 433 | 450 | 72 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 23 | 2 | 0,3 |
| Quota di mercato | 3,4 % | 0,8 % | 0,1 % | 0 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 0,93 | 1,05 | 1,21 | 0,9 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 113 | 130 | 97 |
| Totale dei paesi interessati | | | | |
| Volume (tonnellate) | 197 549 | 153 096 | 114 781 | 142 624 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 77 | 58 | 72 |
| Quota di mercato | 24,4 % | 18,7 % | 14,5 % | 18 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 0,96 | 1,08 | 1,08 | 1,11 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 112 | 112 | 116 |

- (20) Il netto aumento di importazioni dalla Corea nel corso del PIR è derivato principalmente dall'istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni da Taiwan durante il primo semestre del 2007 ⁽⁹⁾. La Corea e Taiwan sono i principali fornitori di fibre di poliestere a basso punto di fusione (Low Melt Polyester — «LMP») e di fibre di poliestere siliconate coniugate cave (Hollow Conjugated Siliconised polyester — «HCS»). Poiché per alcune società il livello dei dazi provvisori sulle importazioni provenienti da Taiwan ha raggiunto il 29,5 %, gli importatori comunitari hanno deciso di acquistare LMP e HCS dalla Corea, per la quale i livelli dei dazi antidumping erano notevolmente inferiori.

3. Importazione dagli altri paesi terzi: volume, quota di mercato e prezzi all'importazione

Tabella 3

| Importazioni da altri paesi terzi | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Volume (tonnellate) | 171 633 | 225 748 | 278 392 | 256 291 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 132 | 162 | 149 |
| Quota di mercato | 21 % | 28 % | 35 % | 32 % |
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 1,09 | 1,20 | 1,15 | 1,15 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 110 | 106 | 106 |

- (21) Durante il periodo considerato le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 49 %. Tale incremento è legato all'istituzione, nel marzo 2005, di dazi antidumping sulle importazioni provenienti dall'Arabia Saudita e dalla RPC nonché all'abrogazione, nell'ottobre 2006, delle misure antidumping relative alle importazioni da Indonesia, Thailandia e India.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 8.

- (22) Nel periodo in questione le importazioni sono quindi passate, nel complesso, da 370 KT circa a 400 KT circa. Se si considera come punto di partenza il periodo dell'inchiesta precedente, si è registrato un aumento da 380 KT circa a 400 KT circa.

D. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Livello di collaborazione

- (23) Durante il PIR le fibre di poliesteri in fiocco erano prodotte da diciannove produttori comunitari. La collaborazione dei produttori comunitari alla presente inchiesta è stata assai elevata. Dei diciannove produttori comunitari, dodici produttori che rappresentano il 70 % della produzione hanno collaborato pienamente. Altri produttori comunitari hanno presentato osservazioni in relazione all'inchiesta, ma non hanno fornito una piena collaborazione. Anche due associazioni di produttori (CIRFS e IVC)⁽¹⁰⁾ hanno presentato osservazioni. Inoltre, tutti i produttori comunitari hanno fornito informazioni in merito alla loro produzione. Se si considerano tutte le osservazioni ricevute (dai singoli produttori e dalle associazioni), si può concludere che i produttori comunitari che rappresentano l'88 % della produzione comunitaria hanno reso note le loro osservazioni e sono contrari all'abrogazione delle misure. Tale livello di collaborazione è notevolmente più elevato rispetto a quello dell'inchiesta precedente, nella quale solo tre società, che rappresentano poco più del 25 % della produzione comunitaria, e un'associazione di produttori (CIRFS) hanno collaborato con la Commissione, per poi ritirare la denuncia.
- (24) La Commissione ha analizzato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che possono aver inciso sulla situazione dei produttori comunitari.

2. Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria

- (25) Come indicato sopra, durante il PIR le fibre di poliesteri in fiocco erano fabbricate da diciannove produttori comunitari. Questi diciannove produttori costituiscono pertanto il totale della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (26) Dodici produttori comunitari (Advansa GmbH, Fibracat Europa S.L., Fidion S.r.l., Frana Polifibre SpA, Greenfiber International SA, IMP Comfort Sp.z o.o., Märkische Faser, Nurel SA, ORV Manufacturing SpA, Silon s.r.o., Trevira GmbH e Wellman International Ltd) hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Nel corso del PIR hanno prodotto 347 640 tonnellate e rappresentano il 70 % della produzione comunitaria. Di conseguenza, rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in esame durante il PIR.
- (27) Si è ritenuto pertanto che i dodici produttori comunitari che hanno collaborato pienamente all'inchiesta rappresentavano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria comunitaria».

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

Produzione

- (28) Tra il 2004 e il PIR la produzione e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Volume di produzione (tonnellate) | 317 450 | 307 043 | 321 127 | 347 640 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 97 | 101 | 110 |
| Quota di mercato | 36,9 % | 32,4 % | 38,6 % | 41,8 % |

⁽¹⁰⁾ CIRFS (The International Rayon and Synthetic Fibres Committee — Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche, organo rappresentativo dell'industria europea delle fibre sintetiche) e IVC (Industrievereinigung Chemiefaser e.V. — Associazione delle industrie tedesche e austriache delle fibre artificiali).

- (29) Dopo aver registrato un calo nel 2005, la produzione comunitaria è aumentata del 10 % rispetto alla situazione del 2004. Tale aumento è dovuto, tra l'altro, alla creazione di nuovi stabilimenti per la fabbricazione di FPF in Polonia e in Romania nel 2006. Si prevede che la produzione continui a crescere in futuro grazie al consolidamento delle attività dei suddetti stabilimenti e all'avvio di un nuovo stabilimento in Bulgaria con una capacità annua compresa fra le 12 000 e le 14 500 tonnellate. Anche la quota di mercato è scesa nel 2005, per poi risalire nel 2006 e nel 2007. Dal confronto fra questa tabella e la produzione dell'industria comunitaria dell'inchiesta precedente (quale definita nel considerando 70 del regolamento che istituisce i dazi provvisori)⁽¹⁾ nel corso del periodo considerato da tale inchiesta (2002-2005) emerge una variazione di tendenza. Tra il 2002 e il 2005 la produzione dell'industria comunitaria è infatti diminuita del 9 %, mentre nel periodo considerato nella presente inchiesta la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 10 %. Anche per quanto riguarda la quota di mercato la situazione si è modificata. La quota di mercato dell'industria comunitaria nell'inchiesta precedente era infatti calata del 2,3 %, mentre nella presente inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata quasi del 5 %.

3.1. Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

- (30) Tra il 2004 e il 2005 si è registrato un calo della capacità del 6 %. Dal 2006 la capacità ha cominciato ad aumentare, raggiungendo un livello di quasi 413 000 tonnellate durante il PIR (un aumento di quasi 13 % rispetto al 2004). Tale incremento è dovuto principalmente al fatto che due produttori che hanno collaborato hanno aperto nuovi stabilimenti in Polonia e Romania, i quali hanno iniziato la loro produzione nel 2006. L'utilizzo degli impianti è diminuito del 2,4 % nel periodo considerato. Questo calo è dovuto probabilmente all'installazione di nuove capacità e alla diminuzione del consumo nella Comunità. I dati relativi alla capacità di produzione sono nettamente diversi da quelli ottenuti nell'inchiesta precedente, nella quale la capacità dell'industria comunitaria era scesa del 9 % nel periodo considerato (2002-2005).

Tabella 5

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Capacità in tonnellate | 366 062 | 344 872 | 378 931 | 412 916 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 94 | 103,5 | 112,7 |
| Utilizzo degli impianti | 86,8 % | 89,3 % | 85 % | 84,4 % |

3.2. Fatturato e quantitativi venduti

Tabella 6

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Fatturato in migliaia di EUR | 391 259 | 388 502 | 403 189 | 443 540 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 99 | 103 | 113 |
| Vendite nella Comunità (tonnellate) | 281 083 | 259 314 | 272 553 | 300 051 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 92 | 97 | 107 |

- (31) Nel periodo considerato il fatturato dell'industria comunitaria nella Comunità e i quantitativi di FPF venduti sono aumentati rispettivamente del 13 % e del 7 %. Tali aumenti sono connessi all'avvio nel 2006 di due nuovi stabilimenti in Polonia e in Romania. Se si confrontano tali dati con quelli dell'inchiesta precedente, che aveva visto un calo dell'1 % del volume di vendite durante il periodo considerato, la situazione è nettamente cambiata ed elementi di prova indicano che l'industria comunitaria ha realizzato uno sforzo considerevole per soddisfare la domanda.

⁽¹⁾ Cfr. nota 8.

3.3. Prezzi di vendita e costi

- (32) Nel periodo considerato il prezzo di vendita unitario dell'industria comunitaria nell'UE è aumentato del 6,2 %, passando da 1 392 EUR/t nel 2004 a 1 478 EUR/t durante il PIR. Dal 2005 si è registrato tuttavia un leggero calo dei prezzi. Il costo medio è salito del 9,7 %, passando da 1 388 EUR/t nel 2004 a 1 523 EUR/t durante il PIR. Tale aumento dei costi è legato soprattutto al notevole incremento dei costi medi della maggior parte delle materie prime, dovuto, in ultima analisi, all'impennata mondiale dei costi del petrolio. Queste cifre mostrano come, per evitare di perdere quota di mercato, l'industria comunitaria non abbia potuto coprire appieno i propri costi di produzione con i prezzi di vendita. Gli aumenti di prezzo dell'industria comunitaria sono stati assai più contenuti che nell'inchiesta precedente, in cui erano saliti del 12 % nel periodo considerato.

Tabella 7

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Prezzo medio ponderato (migliaia di EUR/t) | 1,39 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| Indice | 100 | 107 | 106 | 106 |
| Costo medio ponderato (EUR/t) | 1,388 | 1,511 | 1,556 | 1,523 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 109 | 112 | 109,7 |

3.4. Occupazione e salari

- (33) Tra il 2004 e il PIR, l'occupazione nell'industria comunitaria è aumentata del 17,8 % e il salario medio per dipendente è sceso del 10 %. Benché la produzione di PPF non sia un'attività ad alta intensità di manodopera, l'aumento della capacità e della produzione è stato accompagnato da un notevole incremento del numero di posti di lavoro. Nell'inchiesta precedente l'occupazione era diminuita del 19 % nel periodo considerato e il costo medio del lavoro per dipendente era aumentato di oltre il 30 %: ancora una volta, la situazione era totalmente diversa.

Tabella 8

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Occupazione | 1 743 | 1 660 | 1 944 | 2 053 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 95 | 111,5 | 118 |
| Costo medio del lavoro per dipendente al mese | 3 191 | 3 411 | 3 015 | 2 859 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 107 | 94 | 90 |

3.5. Redditività

- (34) La redditività delle vendite⁽¹²⁾ del prodotto in esame a clienti non collegati nella Comunità ha subito un forte peggioramento, indipendentemente che si consideri come punto di partenza il 2004 o il 2005. La situazione si è quindi gravemente deteriorata.

Tabella 9

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|-------------|-------|---------|---------|---------|
| Redditività | 0,3 % | - 0,8 % | - 5,4 % | - 3,2 % |

⁽¹²⁾ Per evitare qualsiasi distorsione potenziale dei dati, non si è tenuto conto della redditività delle società con attività in fase di avviamento durante il periodo dell'inchiesta o parte di quest'ultimo.

3.6. *Investimenti*

Tabella 10

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investimenti in migliaia di EUR | 15 604 | 16 580 | 39 865 | 32 618 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 106 | 255 | 209 |

- (35) Tra il 2004 e il PIR gli investimenti dell'industria comunitaria sono aumentati del 109 %. Tale incremento è dovuto in larga misura alla creazione di nuovi stabilimenti in Polonia e Romania, i quali hanno cominciato ad operare nel 2006.

3.7. *Conclusioni relative alla situazione dei produttori*

- (36) L'inchiesta ha concluso che, contrariamente al caso di cui al considerando 3, l'industria comunitaria presenta un interesse in crescita per tale prodotto e ne sta intensificando la produzione e che la solidità finanziaria del settore è migliorata.
- (37) L'industria comunitaria è stata in grado di aumentare la propria quota di mercato quasi del 5 % durante il periodo considerato. Tale aumento si è tuttavia verificato in un periodo in cui il consumo è calato di più dell'1 %.
- (38) Nel periodo considerato il prezzo di vendita dell'industria comunitaria è aumentato del 6 %, ma dal 2005 si è registrato un leggero calo. In tale contesto, occorre considerare il fatto che, come spiegato nel considerando 32, questo aumento dei prezzi si è verificato in un'epoca in cui i costi sono saliti del 10 %.
- (39) Vi è stato inoltre un notevole incremento dell'occupazione a causa dell'apertura di due nuovi stabilimenti⁽¹³⁾. Per quanto riguarda la redditività, la situazione ha subito un peggioramento negli ultimi anni, sebbene tra il 2006 e il PIR sia stato osservato un miglioramento. Per poter mantenere la propria posizione sul mercato, l'industria comunitaria è costretta a vendere in perdita.
- (40) Alla luce di quanto sopra si può concludere che, benché l'industria comunitaria abbia beneficiato in certa misura delle misure antidumping sulle importazioni dai paesi interessati, essa non si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e si trova ancora in una situazione fragile e vulnerabile. Qualora le misure fossero abrogate, importazioni a livelli identici e/o più elevati dai paesi interessati aggraverebbero con ogni probabilità la situazione.

4. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure4.1. *Capacità inutilizzate*

- (41) La capacità inutilizzata nella RPC è pari a circa 3 milioni di tonnellate, ovvero 3,5 volte il totale del consumo comunitario. Questa capacità inutilizzata è aumentata del 37 % dal 2005, anno in cui sono state istituite le misure antidumping sulle importazioni dalla RPC. Per quanto riguarda la Corea, nel prossimo anno la capacità inutilizzata sarà pari a 114 000 tonnellate, ovvero al 14 % del consumo comunitario complessivo. Anche se parte di questa capacità inutilizzata corrisponde alla società cui si applica un dazio antidumping nullo, la maggior parte si riferisce a società soggette a dazi antidumping. Non sono disponibili dati relativi all'Arabia Saudita. Quanto alla Bielorussia, non è necessario effettuare un'analisi prospettica delle capacità inutilizzate poiché le misure sono venute a scadenza nell'ottobre 2007. In caso di abrogazione delle misure la capacità inutilizzata di tali paesi potrebbe venire orientata verso la Comunità.

⁽¹³⁾ Nel 2005 un produttore comunitario è fallito nel Regno Unito, ma i nuovi stabilimenti avviati in Polonia e Romania hanno compensato la perdita di produzione e di occupazione conseguente a tale fallimento.

4.2. Incentivi a ridirigere i volumi di vendita verso la Comunità

- (42) Alcuni dei principali mercati mondiali all'esportazione sono protetti da dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della RPC e della Corea. Dazi sulle importazioni dalla RPC sono infatti in vigore in Turchia e negli Stati Uniti e in quest'ultimo paese raggiungono il 44,3 %. In Giappone, Turchia, Pakistan e Stati Uniti anche le esportazioni dalla Corea sono soggette a dazi antidumping, compresi fra lo 0 % e il 24,6 %. Se le misure in questione saranno abrogate, come indicato nel considerando 4, l'Unione europea diventerà uno dei principali mercati di una certa entità in cui le esportazioni dalla RPC e dalla Corea non saranno soggette a misure antidumping.
- (43) Alcuni utilizzatori hanno affermato che la RPC scoraggia le esportazioni di materie prime come le fibre di poliesteri in fiocco. Questa affermazione non è accettabile. Le statistiche disponibili mostrano che il flusso netto di FPF nella RPC (confronto tra la produzione e il consumo interno) è in continuo incremento e dovrebbe aumentare nei prossimi anni come indicato nella tabella che segue:

Tabella 11

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|
| Flusso netto (confronto tra produzione e consumo industriale) in migliaia di tonnellate | - 480 | - 200 | 23 | 258 | 449 | 541 |

- (44) Ciò indica chiaramente che le esportazioni di FPF dalla RPC sono in crescita e dovrebbero aumentare in futuro, malgrado sia stato affermato che la RPC scoraggerebbe le esportazioni di FPF. Tale affermazione è pertanto respinta.

4.3. Politiche di approvvigionamento

- (45) Un'associazione di utilizzatori ha dichiarato che i produttori di filati e di non tessuti fabbricati con FPF hanno spesso un chiaro interesse ad acquistare fibre originarie dell'UE al fine di produrre filati e non tessuti originari e di esportarli verso paesi con cui esistono accordi preferenziali. I dati forniti dagli utilizzatori nella presente inchiesta mostrano tuttavia che l'85-100 % del fatturato delle società del settore dei non tessuti per i prodotti contenenti FPF deriva dalle vendite effettuate nella Comunità. Le norme d'origine applicabili alle esportazioni verso i paesi con i quali esistono accordi preferenziali non dovrebbero quindi influire significativamente sugli utilizzatori di FPF quando prendono decisioni sull'origine dei prodotti all'atto del loro acquisto. In mancanza di elementi di prova a sostegno degli argomenti dell'associazione, questi ultimi sono respinti.

4.4. Conclusioni sull'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (46) Si conclude pertanto che, dati gli incentivi di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure antidumping in vigore, quantitativi importanti verrebbero probabilmente esportati verso la Comunità.

5. Conclusioni in merito all'industria comunitaria

- (47) L'industria comunitaria ha realizzato un considerevole sforzo in termini di investimenti e tale sforzo è stato all'origine di una notevole espansione. La situazione dell'industria comunitaria è cambiata profondamente negli ultimi anni, come dimostrano in particolare la comparsa di una nuova industria in Polonia e in Romania e l'espansione prevista in Bulgaria.
- (48) Malgrado questi nuovi sforzi a livello di espansione e investimenti, va osservato tuttavia, come già indicato sopra, che la redditività dell'industria comunitaria resta precaria. Se le misure antidumping saranno abolite, quantità considerevoli di importazioni saranno con ogni probabilità oggetto di dumping.

- (49) L'importazione di grandi quantità di prodotti a prezzi di dumping eserciterebbe un'ulteriore pressione in termini di prezzi sull'industria comunitaria, ridurrebbe i margini di profitto e la redditività e aggraverebbe le perdite. Ciò potrebbe comportare la probabile cancellazione di ulteriori investimenti, un calo dell'innovazione, l'erosione della competitività dell'industria integrata, tagli e chiusure.
- (50) Per i motivi di cui sopra, se l'industria comunitaria fosse esposta a considerevoli volumi di importazioni dalla RPC, dalla Corea e dall'Arabia Saudita a prezzi di dumping in mancanza di misure, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe ulteriormente. Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure sarebbe contraria all'interesse dell'industria comunitaria.

E. UTILIZZATORI COMUNITARI

- (51) Il mercato dei prodotti contenenti fibre di poliesteri in fiocco si divide in a) il settore dei filati (la produzione di filamenti per la produzione di tessuti, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali la lana e il cotone), b) il settore delle fibre non destinate alla tessitura (la produzione di fogli e reti che non devono essere trasformate in filati, senza uso di carta) e c) il settore del riempimento (l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini o sedili per automobili).

1. Livello di cooperazione degli utilizzatori comunitari

- (52) Sedici utilizzatori industriali hanno formulato osservazioni in relazione alla presente inchiesta. Essi rappresentano il 17 % del consumo comunitario totale di FPF e il 13 % circa delle importazioni dai paesi interessati. Tuttavia, solo dieci utilizzatori ⁽¹⁴⁾, pari al 12 % circa del consumo comunitario totale di FPF, hanno collaborato pienamente: essi appartengono tutti ai settori dei non tessuti e dell'imbottitura. Per quanto riguarda gli utilizzatori che non hanno prestato una collaborazione piena, solo uno opera nel settore dei filati.
- (53) Inoltre, la Gesamtverband Textil + Mode (la federazione tedesca delle industrie tessili, che rappresenta tanto il settore dei filati quanto quello delle fibre non destinate alla tessitura), due associazioni appartenenti a tale federazione [Industrieverband Garne-Gewebe-Technische Textilien e.V. (IVGT) e Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.] e un'associazione europea che rappresenta le società del settore dei non tessuti (EDANA) hanno presentato le loro osservazioni, chiedendo alla Commissione di abrogare le misure in vigore. Tutti gli utilizzatori di cui sopra sono membri di una o più di queste associazioni. Tali associazioni rappresentano circa il 30 % del consumo comunitario totale di FPF.
- (54) Il livello di collaborazione dei singoli utilizzatori al presente procedimento è più elevato che nell'inchiesta precedente. Va osservato inoltre che nell'inchiesta precedente solo gli utilizzatori favorevoli alla non istituzione di dazi (il 10 % circa del consumo totale) hanno reso note le loro osservazioni, mentre al presente procedimento hanno partecipato anche utilizzatori favorevoli al mantenimento delle misure.

2. Argomenti avanzati dagli utilizzatori

2.1. Utilizzatori favorevoli all'abrogazione

- (55) Alcuni utilizzatori che rappresentano l'11 % circa del consumo totale di FPF e il 10 % delle importazioni dai paesi interessati hanno avanzato una serie di argomenti contro il mantenimento dei dazi. Tutti questi utilizzatori appartengono a una o più delle associazioni di utilizzatori citate sopra, che a loro volta sono a favore dell'abrogazione delle misure. Gli argomenti avanzati dagli utilizzatori e dalle associazioni favorevoli all'abrogazione sono esaminati nel seguito.

⁽¹⁴⁾ Libeltex, ORV, PGI Nonwovens, Ziegler, Tharreau, Sandler, Frankenstolz, Lück, TWE Vliesstoffwerke e IMP Comfort.

- (56) In primo luogo, essi affermano di trovarsi in una situazione difficile a causa della crescente concorrenza che subiscono i loro prodotti finiti dai paesi che sono passati dall'esportazione di FPF a quella di prodotti non tessuti (ad esempio la RPC). A loro avviso, se le misure esistenti venissero abrogate, essi potrebbero acquistare fibre a prezzi inferiori ed essere quindi maggiormente competitivi nei confronti dei prodotti finiti provenienti dall'Asia. Il calo del prezzo di mercato delle FPF comporterà un potenziale aumento della loro redditività. Occorre tenere presente che i loro clienti sono principalmente catene di discount, per le quali è fondamentale poter vendere a prezzi stracciati, e che il margine applicato ai prodotti finiti è molto basso.
- (57) In risposta a tali argomenti, va sottolineato che le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta mostrano che la loro redditività non è cambiata malgrado l'istituzione nel 2005 di dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della RPC e l'aumento delle importazioni di prodotti finiti da tale paese. Questo si spiega con il fatto che anche l'incidenza delle FPF sui costi totali dei prodotti contenenti FPF si è mantenuta stabile, come si evince dalla seguente tabella:

Tabella 12

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Redditività | 3,48 % | 4,07 % | 3,88 % | 3,79 % |
| Costi totali delle FPF in percentuale dei costi totali | 22,3 % | 24 % | 24 % | 24 % |

- (58) La situazione è quindi diversa dall'inchiesta precedente in cui l'istituzione di nuovi dazi antidumping, pari in certi casi quasi al 30 %, avrebbe avuto senza dubbio un impatto negativo assai più pronunciato sulla struttura dei costi degli utilizzatori di FPF e sulla possibilità di questi ultimi di presentare offerte vantaggiose ai loro clienti.
- (59) Nel periodo considerato, inoltre, il fatturato realizzato da questi utilizzatori nella Comunità grazie ai prodotti contenenti FPF è cresciuto di più del 10 %, come indicato nella seguente tabella 13:

Tabella 13

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Fatturato in migliaia di EUR | 427 694 | 452 329 | 456 445 | 472 750 |
| Indice: (2004 = 100) | 100 | 106 | 107 | 111 |

- (60) Tali dati indicano che l'aumento delle importazioni di prodotti finiti dalla RPC a partire dal 2005 non ha impedito agli utilizzatori comunitari di FPF di espandersi e di vendere i loro prodotti a dettaglianti, mantenendo il loro margine di profitto. Per quanto riguarda la possibile incidenza sui prezzi finali pagati dai consumatori, non è stato avanzato alcun argomento, mentre nell'inchiesta precedente si era concluso che l'istituzione di nuovi dazi, in alcuni casi pari al 30 %, avrebbe potuto ripercuotersi sui consumatori.
- (61) Gli utilizzatori a favore dell'abrogazione hanno inoltre affermato che nella Comunità, malgrado il calo del dollaro, i prezzi delle fibre di poliesteri in fiocco sono in aumento. Tale affermazione non concorda con i dati ottenuti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. Benché il prezzo delle FPF abbia subito un'impennata nel 2005, successivamente esso si è mantenuto stabile, come si evince dalla tabella 7 per le FPF prodotte e vendute nella Comunità e dalla tabella 14 per le FPF importate⁽¹⁵⁾:

⁽¹⁵⁾ Fonte: Eurostat. Un'associazione di produttori ha inoltre dichiarato che nel giugno 2008 si è registrato un notevole incremento dei prezzi rispetto al giugno 2007. Tale netto incremento corrisponde ai prezzi in dollari, ma i prezzi espressi in euro sono rimasti stabili.

Tabella 14

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1° trimestre 2008 |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------|
| Prezzi in migliaia di EUR/t | 1,02 | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,15 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 113 | 111 | 113 | 113 |

- (62) Alla luce di quanto precede, non sembra che le misure in vigore abbiano avuto ripercussioni di rilievo sui costi e sulla redditività degli utilizzatori.
- (63) In secondo luogo, gli utilizzatori contrari all'istituzione di misure affermano che nella Comunità esiste uno scarto importante a livello di occupazione fra il settore che produce FPF (circa 3 000 persone) e l'industria a valle (70 000 persone, secondo le loro affermazioni).
- (64) Per quanto riguarda tali affermazioni, benché la cifra di 70 000 addetti appaia esagerata, non si può negare che l'industria utilizzatrice presenti una maggiore intensità di manodopera rispetto all'industria produttrice. A causa del grado limitato di piena collaborazione da parte degli utilizzatori (le cifre relative all'occupazione sono state fornite solo da utilizzatori che rappresentano il 12 % del consumo comunitario totale di FPF), la Commissione non è stata in grado di ottenere informazioni precise in merito all'occupazione. La tabella 15 mostra tuttavia che gli utilizzatori che hanno collaborato pienamente all'inchiesta occupano 5 009 persone. Ciò indicherebbe che almeno 40 000-45 000 persone parteciperebbero alla fabbricazione di prodotti contenenti FPF. La tabella che segue contiene inoltre indicazioni sull'andamento dell'occupazione presso gli utilizzatori che hanno collaborato:

Tabella 15

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Occupazione | 3 898 | 4 471 | 4 854 | 5 009 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 115 | 125 | 129 |

- (65) Malgrado il numero limitato di società che hanno collaborato, si può tuttavia concludere che i dazi antidumping in vigore non hanno impedito un notevole incremento dell'occupazione nel periodo considerato. Le affermazioni degli utilizzatori sono pertanto respinte. La situazione era ovviamente diversa nell'inchiesta precedente, in cui l'istituzione di dazi antidumping aggiuntivi fino ad un livello del 30 % avrebbe potuto comportare perdite di posti di lavoro nel settore degli utilizzatori.
- (66) In terzo luogo, gli utilizzatori di cui alla presente sezione sottolineano la crescente domanda, nei settori delle fibre non destinate alla tessitura e del riempimento, di due tipi speciali di FPF, HCS e LMP (come indicato nel considerando 20), la cui produzione nella Comunità resta limitata rispetto alle ampie capacità di produzione di RPC e Corea.
- (67) A questo proposito, secondo le stime più attendibili della Commissione alla luce delle informazioni fornite dalle parti interessate, nel PIR il consumo complessivo di LMP nella Comunità è stato pari a 85 000-90 000 tonnellate, mentre quello di HCS è stato pari a 65 000-70 000 tonnellate. Attualmente l'industria comunitaria fornisce 2 155 tonnellate di LMP e 21 543 tonnellate di HCS. La domanda di questi tipi di FPF è in continua crescita e, secondo un'associazione di utilizzatori, nei prossimi anni si avrà un incremento annuo del 6 % per entrambi i tipi.
- (68) I produttori comunitari di FPF sostengono che la fabbricazione di questi «prodotti specializzati» nella Comunità è limitata in quanto il livello attuale dei prezzi di dumping non consente loro di aumentare la produzione. Secondo i dati raccolti nella presente inchiesta, nel periodo considerato la capacità di produzione di HCS e LMP nell'industria comunitaria ha subito il seguente andamento:

Tabella 16

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Capacità dell'industria comunitaria — HCS | 67 050 | 46 550 | 61 550 | 61 550 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 69 | 92 | 92 |
| Capacità dell'industria comunitaria — LMP | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

- (69) Questa tabella mostra che l'industria comunitaria sarebbe in grado di coprire l'88-95 % della domanda complessiva di HCS e circa il 37 % di quella di LMP qualora i prezzi raggiungessero un certo livello. Inoltre, anche se l'industria comunitaria fabbrica quantità limitate di questi «prodotti specializzati», gli utilizzatori sono in grado di acquistarli dalla Corea e dalla RPC con dazi antidumping limitati (solo il 5,7 % per la Huvis in Corea e il 4,9 % per la Far Eastern nella RPC). Quanto alla possibilità di acquistare da Taiwan, è stato affermato che la produzione di FPF in tale paese è in calo, il che comporterà aumenti dei prezzi o scarsità di offerta: se si dovesse fare ricorso a importazioni dalla RPC e dalla Corea al posto di quelle da Taiwan, i dazi su tali «prodotti specializzati» importati da questi due paesi avrebbero una notevole incidenza sui costi a causa del modesto margine di profitto degli utilizzatori comunitari. Tali argomenti sono inaccettabili. Da un lato, anche se la produzione di FPF a Taiwan è in calo, si prevede un aumento della capacità inutilizzata (la capacità inutilizzata prevista per il 2008 è dell'ordine di 122 000 tonnellate, mentre quella per il 2009 di 150 000 tonnellate). Per concludere, nulla prova con sicurezza che si avrebbe una carenza strutturale di tali «prodotti specializzati».
- (70) Quanto ai prezzi di questi «prodotti specializzati», non esistono statistiche ufficiali, ma secondo i dati forniti dalle società che hanno collaborato, tra il 2004 e il PIR il prezzo delle HCS (dazi antidumping compresi) è aumentato solo del 2 %, come si vede nella seguente tabella. Nel 2006 si è registrato addirittura un notevole calo dei prezzi. L'aumento osservato tra il 2006 e il PIR era dovuto probabilmente all'istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni da Taiwan nel primo semestre del 2007. Per quanto riguarda le LMP, il loro prezzo ha registrato un incremento del 18 % nel periodo considerato.

Tabella 17

| | 2004 | 2005 | 2006 | PIR |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Prezzi HCS in migliaia di EUR/t | 1,21 | 1,26 | 1,05 | 1,24 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 104 | 87 | 102 |
| Prezzi LMP in migliaia di EUR/t | 1,31 | 1,44 | 1,43 | 1,54 |
| Indice (2004 = 100) | 100 | 110 | 109 | 118 |

- (71) Questi dati vanno analizzati alla luce dell'incidenza di tali «prodotti specializzati» sui costi totali dei prodotti contenenti FPF. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato, l'impatto delle fibre HCS sui costi totali dei prodotti contenenti FPF rappresenterebbe solo l'1,98 %, mentre quello delle fibre LMP il 4,38 %. Se si considera che la redditività media è pari al 4 % circa, l'incidenza di questi «prodotti specializzati» sui costi totali non è significativa, malgrado il notevole incremento del prezzo delle LMP. L'argomentazione viene pertanto respinta.
- (72) La situazione era diversa nell'inchiesta precedente, in cui l'istituzione di dazi antidumping pari quasi al 30 % sulle importazioni di LMP e di HCS originarie di Taiwan e l'aumento di prezzi che avrebbe comportato per gli stessi prodotti avrebbero avuto una maggiore incidenza sui costi totali.

2.2. Utilizzatori contrari all'abrogazione

- (73) Alcuni utilizzatori che rappresentano il 6 % del consumo comunitario totale e il 3 % delle importazioni dai paesi interessati hanno sottolineato che l'abrogazione delle misure comprometterebbe la redditività dell'industria a valle poiché il fallimento del settore delle FPF nell'UE comporterebbe un innalzamento dei prezzi di queste fibre nel giro di due anni e quindi un probabile aumento delle importazioni di prodotti contenenti FPF.
- (74) Alla luce delle argomentazioni esposte al punto D.4 (andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure), non si può effettivamente escludere tale situazione, che comporterebbe inoltre rischi per il mantenimento di un'efficace concorrenza.

3. Conclusioni

- (75) Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, si conclude che, benché la maggior parte degli utilizzatori che hanno partecipato all'inchiesta ritenga che il mantenimento dei dazi sia contrario al loro interesse, l'inchiesta mostra che la proroga delle misure non avrebbe effetti negativi di rilievo sulla loro situazione economica e finanziaria. Inoltre, diversamente dalla situazione nell'inchiesta precedente, gli utilizzatori hanno opinioni diverse sull'incidenza che un'eventuale abrogazione delle misure esistenti potrebbe avere sulle loro attività. Sebbene, come descritto sopra, la maggior parte abbia chiesto alla Commissione di abrogare i dazi antidumping, fra gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta un numero significativo è contrario all'abolizione dei dazi.

F. IMPORTATORI ED OPERATORI COMMERCIALI

- (76) Sei importatori/operatori commerciali hanno presentato osservazioni in relazione alla presente inchiesta entro i termini indicati nell'avviso di apertura, ma solo tre di loro (Saehan Europe, GSI Global Service International e Marubeni) hanno offerto piena collaborazione e hanno risposto a tutte le domande formulate dalla Commissione. Si tratta in ogni caso di società redditizie e il numero di dipendenti che partecipano all'importazione/commercio di FPF è trascurabile.
- (77) Non sembra che il mantenimento dei dazi possa avere effetti negativi di rilievo sulle loro attività. La maggior parte ritiene che sia nel loro interesse abolire le misure sulle importazioni dalla Corea, ma non su quelle dalla RPC, in quanto ciò comporterebbe un afflusso enorme di prodotti oltre a un calo dei prezzi e a una diminuzione dei loro margini di profitto. D'altro canto sono dell'avviso che, poiché le capacità inutilizzate della Corea sono più limitate di quelle cinesi, l'impatto sui prezzi delle importazioni dalla Corea non si ripercuoterebbe negativamente sulle loro attività.
- (78) In base a quanto precede si conclude che, in linea generale, le attività degli importatori e degli operatori com-

merciali non subiranno effetti significativi, indipendentemente dal mantenimento o meno delle misure.

G. ALTRE CONSIDERAZIONI

- (79) Secondo i produttori comunitari che hanno dichiarato di produrre il 56 % di FPF a partire da materiali riciclati, le importazioni di FPF oggetto di dumping hanno avuto un'incidenza negativa sulla redditività delle società di riciclaggio. Essi hanno affermato inoltre che 425 000 persone sarebbero impiegate nella raccolta di polietilene tereftalato destinato a rifornire le società di riciclaggio. A tale proposito va osservato che le imprese che si occupano del riciclaggio delle bottiglie in PET non sono state interessate a partecipare alla presente inchiesta malgrado fossero state invitate nell'avviso di apertura e avessero ricevuto questionari dalla Commissione, questionari cui non hanno risposto. Vi è d'altro canto una domanda significativa e crescente di bottiglie in PET riciclate in Asia e la mancata istituzione di misure antidumping non impedirà all'industria del riciclaggio delle bottiglie in PET di vendere i suoi prodotti sul mercato mondiale. Di conseguenza, tali affermazioni sono state respinte.
- (80) Alcuni produttori comunitari hanno inoltre affermato che la fabbricazione di fibre di poliesteri in fiocco a partire da materiali riciclati comporta un minor consumo di energia rispetto al processo chimico e che il trasporto di FPF importate dall'Asia produce emissioni di carbonio. Se la produzione comunitaria venisse sostituita da importazioni in dumping, provenienti in particolare dalla RPC e dalla Corea, ciò comporterebbe quindi un aumento delle emissioni di carbonio e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici. Si ricorda comunque che nei procedimenti antidumping l'analisi dell'interesse della Comunità si concentra sulle conseguenze economiche delle misure sugli operatori interessati e non riguarda direttamente gli aspetti ambientali.
- (81) Per quanto riguarda l'Arabia Saudita (o la Bielorussia), non sono stati avanzati argomenti che permettano di concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe nell'interesse della Comunità.

H. CONCLUSIONI

- (82) Alla luce di quanto precede è possibile concludere che i produttori comunitari di FPF, compresa l'industria comunitaria, beneficiano delle misure in vigore, ma si trovano ancora in una situazione vulnerabile. Nel periodo considerato hanno potuto aumentare la quota di mercato, la produzione, la capacità, il fatturato nonché il livello di occupazione. Essi hanno inoltre realizzato sforzi considerevoli in termini di investimenti e hanno aperto nuovi stabilimenti in Polonia, Romania e Bulgaria. Va aggiunto che la Tergal, importante fornitore del settore dei filati, ha superato le proprie difficoltà finanziarie e, secondo le informazioni fornite dalla società stessa, dal luglio 2007

non è più oggetto di una procedura di salvaguardia (procédure de sauvegarde). La loro situazione finanziaria continua tuttavia ad essere precaria ed essi non sarebbero in grado di far fronte a un improvviso afflusso di importazioni in dumping. Il mantenimento dei dazi continuerà ad offrire vantaggi sostanziali all'industria comunitaria e contribuirà con ogni probabilità a ripristinare la sua solidità finanziaria. Questa situazione è nettamente diversa da quella emersa nel corso dell'inchiesta precedente in cui si era concluso che l'offerta di FPF poteva risultare problematica nel mercato comunitario a causa della conversione industriale di una società (La Seda) destinata ad incrementare la fabbricazione di altri prodotti, del fallimento di un altro produttore (Pennine Fibers) e delle precedenti difficoltà finanziarie della Tergal.

- (83) Per quanto riguarda gli utilizzatori e gli importatori, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati non ne hanno compromesso la solidità finanziaria, né la capacità di espansione. Se le misure verranno abrogate, i vantaggi per gli utilizzatori e gli importatori saranno probabilmente limitati dal momento che i dazi antidumping non hanno avuto effetti significativi sulla loro situazione economica. A differenza di tale conclusione, l'analisi svolta nell'inchiesta precedente aveva mostrato che l'istituzione di nuovi dazi antidumping, in alcuni casi pari al 30 %, avrebbe avuto un'incidenza sui prezzi delle FPF, soprattutto a livello di HCS e di LMP, con conseguenti difficoltà finanziarie per numerosi utilizzatori.
- (84) Si conclude pertanto che i possibili modesti vantaggi per gli utilizzatori e gli importatori di FPF nella Comunità in caso di abrogazione dei dazi risulterebbero chiaramente sproporzionati rispetto ai gravi effetti negativi che subirebbe l'industria comunitaria.
- (85) Si può quindi concludere che non sarebbe giustificato abrogare per motivi legati all'interesse della Comunità le misure esistenti sulle importazioni dai paesi interessati.

I. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

- (86) Numerose parti interessate hanno sostenuto che non è possibile istituire misure antidumping su base discriminatoria conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base che dispone: «Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, ...». È stato inoltre indicato che questo principio di non discriminazione è anche uno dei principi fondamentali della normativa dell'OMC.
- (87) Secondo le parti interessate che chiedono l'applicazione del principio di non discriminazione, il regolamento (CE) n. 2005/2006 aveva accertato che le importazioni di FPF da Taiwan e dalla Malaysia erano oggetto di dumping ed arrecavano pregiudizio. È stato affermato che se queste

due fonti di importazioni di FPF non erano state sottoposte a dazi antidumping non era perché la Commissione avrebbe successivamente accertato l'inesistenza del dumping e del pregiudizio per le importazioni di FPF dalla Malaysia e da Taiwan. Si è sostenuto inoltre che la decisione della Commissione di abrogare le misure antidumping sulle importazioni di FPF dalla Malaysia e da Taiwan a partire dal 22 giugno 2007, benché fosse stato accertato che tali importazioni erano oggetto di dumping e causavano pregiudizio, ha per effetto di invalidare il mantenimento dei dazi antidumping sulle importazioni di FPF provenienti da altri paesi.

- (88) In primo luogo, si osserva che nel caso della Malaysia e di Taiwan la denuncia è stata ritirata e che il Consiglio non ha raggiunto conclusioni definitive in merito all'adeguatezza dell'istituzione di dazi antidumping. Non esiste quindi discriminazione.
- (89) In secondo luogo, i criteri giuridici relativi all'interesse della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, (applicabile al caso della Malaysia e di Taiwan) e dell'articolo 21 (applicabile nella fattispecie) del regolamento di base sono diversi. Nel primo caso si tratta di sapere se la ponderazione degli interessi in gioco sia tale che la Commissione debba portare avanti il procedimento d'ufficio, anche in mancanza di una denuncia circostanziata. Nel secondo caso si tratta di sapere se la ponderazione di interessi sia tale che occorra abrogare le misure. Il diverso carattere dei criteri applicabili fa quindi sì che non si possa parlare di discriminazione.
- (90) In terzo luogo, anche nell'ipotesi di una decisione definitiva del Consiglio relativa alla non istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan, non si avrebbe discriminazione dal momento che il principio di non discriminazione si applica solo qualora inchieste diverse relative allo stesso prodotto raggiungano conclusioni analoghe. In altri termini, il rispetto del principio di non discriminazione, quale definito all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo antidumping del WTO, impone che situazioni analoghe non vengano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non vengano trattate allo stesso modo. Come spiegato sopra, i fatti e le conclusioni relativi alla presente inchiesta sono completamente diversi da quelli relativi alla Malaysia e a Taiwan: le due situazioni non sono pertanto paragonabili.
- (91) Alla luce di quanto esposto sopra, gli argomenti avanzati in merito all'applicazione del principio di non discriminazione sono respinti.

J. DISPOSIZIONI FINALI

- (92) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

- (93) In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si conclude che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere il riesame intermedio e mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di FPF prodotte ed esportate nella Comunità europea dai paesi interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Bielorussia, della Repubblica di Corea, dell'Arabia Saudita e della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma al codice NC 5503 20 00, è chiuso senza modifiche delle misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

REGOLAMENTO (CE) N. 894/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | MK | 26,9 |
| | TR | 68,0 |
| | ZZ | 47,5 |
| 0707 00 05 | EG | 162,5 |
| | JO | 156,8 |
| | MK | 43,3 |
| | TR | 140,9 |
| | ZZ | 125,9 |
| 0709 90 70 | TR | 92,6 |
| | ZZ | 92,6 |
| 0805 50 10 | AR | 78,8 |
| | TR | 104,3 |
| | UY | 47,5 |
| | ZA | 82,2 |
| | ZZ | 78,2 |
| 0806 10 10 | IL | 248,7 |
| | TR | 94,9 |
| | US | 110,9 |
| | ZZ | 151,5 |
| 0808 10 80 | AR | 92,1 |
| | AU | 195,4 |
| | BR | 74,2 |
| | CL | 83,3 |
| | CN | 78,4 |
| | NZ | 103,9 |
| | US | 102,0 |
| | ZA | 80,0 |
| | ZZ | 101,2 |
| 0808 20 50 | AR | 76,1 |
| | CN | 63,1 |
| | TR | 144,3 |
| | ZA | 99,4 |
| | ZZ | 95,7 |
| 0809 30 | TR | 123,8 |
| | US | 157,7 |
| | ZZ | 140,8 |
| 0809 40 05 | IL | 122,2 |
| | MK | 22,0 |
| | TR | 77,6 |
| | XS | 64,2 |
| | ZZ | 71,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 895/2008 DELLA COMMISSIONE**del 12 settembre 2008****che modifica per la tredicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.
- (2) La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad

ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) ⁽²⁾. La decisione 2008/733/PESC ⁽³⁾ del Consiglio, del 15 settembre 2008, applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.⁽³⁾ Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

La persona seguente è depennata dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

REGOLAMENTO (CE) N. 896/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2008****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 settembre 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 settembre 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ⁽³⁾, l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 settembre 2008, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 16 settembre 2008

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t) |
|---------------|--|---|
| 1001 10 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità | 0,00 ⁽²⁾ |
| | di media qualità | 0,00 ⁽²⁾ |
| | di bassa qualità | 0,00 ⁽²⁾ |
| 1001 90 91 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 ⁽²⁾ |
| 1002 00 00 | SEGALA | 0,00 ⁽²⁾ |
| 1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 0,00 |
| 1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾ | 0,00 ⁽²⁾ |
| 1007 00 90 | SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 4,22 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

29.8.2008-12.9.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

| | Frumento tenero ⁽¹⁾ | Granturco | Frumento duro di alta qualità | Frumento duro di media qualità ⁽²⁾ | Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾ | Orzo |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--------|
| Borsa | Minnéapolis | Chicago | — | — | — | — |
| Quotazione | 223,83 | 152,19 | — | — | — | — |
| Prezzo FOB USA | — | — | 305,61 | 295,61 | 275,61 | 127,68 |
| Premio sul Golfo | — | 13,93 | — | — | — | — |
| Premio sui Grandi laghi | 4,68 | — | — | — | — | — |

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 36,78 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 30,13 EUR/t

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni

(2008/725/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Willi STÄCHELE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona seguente è nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

il sig. Wolfgang REINHART, ministro degli Affari federali ed europei del Baden-Württemberg.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni
(2008/726/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito dello scadere del mandato del sig. Francesco SCOMA,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Francesco MUSOTTO, deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 15 settembre 2008****recante nomina di un membro slovacco e di un supplente slovacco del Comitato delle regioni**

(2008/727/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alle dimissioni di Milan MURGAŠ. Un seggio di supplente si rende vacante in seguito alla nomina a membro del Comitato delle regioni di Vladimír BAJAN,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

Vladimír BAJAN, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (presidente della regione autonoma di Bratislava) (modifica del mandato);

b) quale supplente:

Milan MURGAŠ, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (presidente della regione autonoma di Banská Bystrica).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
recante nomina di un membro belga e di un supplente belga del Comitato delle regioni
(2008/728/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Joëlle KAPOMPOLÉ. Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla nomina a membro del Comitato delle regioni del sig. Patrick LACHAERT,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

il sig. Patrick LACHAERT, Vlaams Volksvertegenwoordiger (modifica del mandato);

e

b) quale supplente:

il sig. Marc VAN DEN ABEELEN, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2007

riguardante l'aiuto di Stato C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) a favore di Glasvezelnet Amsterdam per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH)

[notificata con il numero C(2007) 6072]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/729/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo relativo allo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità delle disposizioni di cui sopra⁽¹⁾ e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Nell'aprile 2004 il comune di Amsterdam ha contattato la Commissione in merito ad aspetti relativi ad appalti pubblici riguardanti la costruzione di una rete di accesso alle telecomunicazioni FttH (Fibre-to-the-Home). Inoltre, il comune ha chiesto alla Commissione di confermare che il progetto non conteneva aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Con lettera del 22 luglio 2004, la Commissione ha comunicato al comune di Amsterdam che avrebbe potuto dare una simile conferma solo dopo la notifica della misura da parte delle autorità dei Paesi Bassi e inviava una copia della lettera alle autorità in questione. Il 23 luglio 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di inviare tutte le informazioni necessarie per una valutazione della misura alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del

trattato CE. Nell'agosto 2004, le autorità olandesi hanno chiesto una proroga del termine di presentazione, la quale è stata concessa dalla Commissione il 7 settembre 2004.

(2) Nel settembre 2004 si è svolta una riunione fra le autorità olandesi e la Commissione, nell'ambito della quale sono stati presentati e discussi i progetti del comune di Amsterdam. Il 7 ottobre 2004 le autorità hanno dichiarato, nella loro risposta alla lettera della Commissione del 23 luglio 2004, che il progetto del comune di Amsterdam sarebbe stato notificato quanto prima. Infine, con lettera raccomandata del 17 maggio 2005, le autorità olandesi hanno notificato il progetto, che consiste nella partecipazione del comune di Amsterdam in un'impresa impegnata nella costruzione della rete e, al contempo, proprietaria della rete stessa. Nella lettera, le autorità osservavano che la notifica mirava ad ottenere una certezza del diritto e chiedevano alla Commissione di confermare che l'investimento del comune di Amsterdam nella persona giuridica proprietaria della rete era compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, per cui non costituiva aiuto di Stato.

(3) Dopo l'invio, il 23 giugno 2005, di informazioni complementari da parte delle autorità olandesi e lo svolgimento, il 28 giugno 2005, di una riunione tra rappresentanti del comune di Amsterdam e la Commissione, con lettera del 15 luglio 2005 la Commissione ha approfondito le modalità di applicazione del principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e ha nuovamente chiesto informazioni alle autorità olandesi.

(4) In una lettera protocollata il 18 novembre 2005, le autorità olandesi hanno dichiarato che vi erano ritardi nella programmazione e che il comune di Amsterdam era ancora impegnato con la messa a punto del progetto e con l'elaborazione delle condizioni di investimento. Le autorità hanno comunicato che avrebbero avuto bisogno di più tempo per inviare le informazioni richieste e hanno chiesto alla Commissione di sospendere la sua valutazione finché queste non fossero disponibili.

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.6.2007, pag. 9: aiuto di Stato C 53/06 (ex N 262/05) — Citynet Amsterdam: investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

- (5) In seguito, il comune di Amsterdam ha inviato alla Commissione un'e-mail, protocollata il 23 dicembre 2005, in cui comunicava che il consiglio comunale di Amsterdam aveva deciso all'unanimità di investire nella costruzione della rete FttH. Nella stessa e-mail, il rappresentante del comune dichiarava inoltre che le trattative con BAM/Draka (per la costruzione della rete) e con BBned (per la gestione della rete), nonché con ING RE e cinque società immobiliari di edilizia popolare (coinvestitori) si svolgevano secondo programma e si sarebbero probabilmente concluse nel gennaio 2006.
- (6) Con lettera protocollata il 27 dicembre 2005, la Commissione ha ricevuto un reclamo relativo al progetto da parte di VECAI (l'associazione dei gestori delle reti via cavo dei Paesi Bassi, diventata «NLKabel» nel settembre 2007) ⁽²⁾. UPC Nederland BV, una società di gestione delle reti via cavo attiva in particolare ad Amsterdam (di seguito «UPC») ⁽³⁾, aveva già presentato le proprie riserve alla Commissione nel marzo 2005. La Commissione ha tenuto una serie di riunioni con i due ricorrenti, i quali sostenevano che la partecipazione del comune non era compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e quindi, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, equivaleva ad un aiuto di Stato.
- (7) Il 3 marzo 2006 la Commissione ha inviato alle autorità olandesi un sollecito nel quale si faceva riferimento alla dichiarazione delle stesse autorità del novembre 2005 in base alla quale, con l'avanzamento della messa a punto del progetto, sarebbero state inviate informazioni complementari, presumibilmente nella primavera del 2006. La Commissione ha ricordato inoltre alle autorità olandesi l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (8) Le autorità olandesi hanno risposto alla lettera della Commissione del 3 marzo 2006 il 3 aprile 2006 inviando, il 2 maggio 2006, informazioni complementari. Il 19 maggio 2006 i servizi della Commissione hanno inviato un'ulteriore lettera alle autorità dei Paesi Bassi in cui dichiaravano di aver ricevuto dall'UPC informazioni che sollevavano dubbi in merito all'applicazione del criterio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, e ricordavano nuovamente alle autorità l'obbligo di sospensione ⁽⁴⁾.
- (9) Nel maggio e giugno 2006 le autorità olandesi hanno nuovamente inviato informazioni ⁽⁵⁾. Dopo un'ulteriore richiesta di informazioni da parte della Commissione, il 24 luglio 2006 le autorità olandesi hanno inviato diversi fascicoli di informazioni ⁽⁶⁾. Dopo un'ulteriore richiesta di informazioni del 29 settembre 2006, le autorità olandesi hanno chiesto, il 13 ottobre 2006, una proroga del termine previsto per presentare una risposta.
- (10) Nel frattempo, la costruzione della rete è stata ufficialmente avviata il 12 ottobre 2006 ⁽⁷⁾. Alla luce di questo sviluppo, la proroga richiesta dalle autorità olandesi è stata rifiutata. Anche se le autorità avevano presentato parte delle loro risposte prima della data di scadenza del 26 ottobre, una quantità consistente di informazioni era stata inviata il 30 ottobre e il 16, 20 e 21 novembre 2006.
- (11) L'UPC ha chiesto, con procedura d'urgenza, al tribunale circondariale (arrondissementsrechtbank) di Amsterdam di ingiungere al comune di Amsterdam di rispettare l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e di interrompere il progetto finché la Commissione non avesse adottato una decisione. La richiesta dell'UPC è stata respinta dal tribunale, il quale, nella sua sentenza del 22 giugno 2006, ha dichiarato che non era probabile che la partecipazione del comune al progetto costituisse aiuto di Stato. Secondo il tribunale il solo fatto che il comune avesse preso l'iniziativa di realizzare il progetto non poteva essere considerato aiuto di Stato. Il tribunale concludeva inoltre che i costi iniziali sostenuti dal comune di Amsterdam (per studi, e così via) sarebbero stati rimborsati dalla società cooperativa Glasvezelnet Amsterdam CV e non costituivano quindi aiuti di Stato.
- (12) Il 22 settembre 2006 l'UPC ha informato la Commissione per e-mail di aver presentato ricorso contro la sentenza del tribunale circondariale ⁽⁸⁾. Nel novembre 2006 l'UPC e il comune di Amsterdam avevano informato la Commissione del fatto che la Corte di appello aveva proposto loro di aspettare la decisione della Commissione per pronunciarsi e che entrambe le parti avevano accettato questa proposta ⁽⁹⁾.

⁽²⁾ VECAI ha inviato ulteriori informazioni tramite e-mail protocollate il 27 dicembre 2005, l'11 gennaio 2006 e il 31 gennaio 2006.

⁽³⁾ UPC Nederland BV è un'affiliata di Liberty Global Inc. ed è attiva nei Paesi Bassi con il nome di UPC. Liberty Global Inc. (di seguito «Liberty Global») è una società internazionale di gestione delle reti via cavo la quale offre servizi nel settore della videofonia, telefonia e dell'accesso a Internet. La società gestisce reti di comunicazione a banda larga in diversi paesi.

⁽⁴⁾ Queste informazioni sono state inviate dall'UPC con lettera del 12 maggio 2006, protocollata il 15 maggio 2006.

⁽⁵⁾ 19 e 31 maggio e 1, 7 e 13 giugno 2006.

⁽⁶⁾ 18, 25 e 29 agosto 2006.

⁽⁷⁾ Secondo fonti pubbliche, come ad esempio articoli dei quotidiani Het Parool (7 ottobre 2006) e Trouw (13 ottobre 2006).

⁽⁸⁾ E-mail: protocollata il 22 settembre 2006.

⁽⁹⁾ Verbale della Corte di appello del 21 novembre 2006, n. 200601252.

- (13) Con lettera del 20 dicembre 2006 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura notificata.
- (14) Con lettera dell'8 gennaio 2007, le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto accesso a diversi documenti presentati dall'UPC che erano menzionati nella decisione di avvio del procedimento. Con lettera protocollata il 13 febbraio 2007, l'UPC ha accettato di dare alle autorità olandesi accesso ai documenti richiesti, che sono stati quindi inviati a queste autorità dalla Commissione.
- (15) Il 18 gennaio 2007 la Corte di appello di Amsterdam ⁽¹⁰⁾ ha respinto il ricorso presentato dall'UPC Nederland contro il comune di Amsterdam finalizzato a sospendere ulteriori lavori collegati alla misura. La Corte di appello ha sostenuto che, sebbene nella propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione avesse espresso dubbi in merito alla compatibilità con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, con le ulteriori informazioni presentate il comune di Amsterdam aveva potuto dimostrare il contrario. Alla luce di ciò, la Corte riteneva che vi fosse una ragionevole possibilità secondo cui la Commissione sarebbe potuta giungere alla conclusione che la misura non costituiva aiuto di Stato. Secondo la Corte, con la sospensione delle attività relative alla GNA, gli interessi del comune sarebbero stati danneggiati, mentre il proseguimento dei lavori preparatori da parte del comune non avrebbe provocato danni considerevoli all'UPC.
- (16) Con lettera del 5 marzo 2007, l'UPC ha chiesto alla Commissione di poter accedere alle informazioni riservate presentate dalle autorità dei Paesi Bassi nonché di istituire una procedura di «data room» (sala dati) ⁽¹¹⁾ al fine di valutare le affermazioni delle autorità dei Paesi Bassi e poter motivare meglio la propria denuncia. Con lettera del 26 marzo 2007, la Commissione ha informato l'UPC del fatto che le procedure in materia di aiuti di Stato non prevedevano l'accesso delle parti interessate alle informazioni riservate né l'istituzione di una procedura di «data room».
- (17) Con lettera protocollata il 16 marzo 2007 le autorità dei Paesi Bassi hanno reagito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale (di seguito «decisione di avvio del procedimento»).
- (18) Dopo diversi scambi di lettere tra la Commissione e le autorità dei Paesi Bassi su questioni di riservatezza, la versione pubblica della decisione di avvio del procedimento è stata inviata ai ricorrenti il 23 aprile 2007 ed è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹²⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura.
- (19) A seguito dell'avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque parti interessate, ossia Liberty Global/UPC ⁽¹³⁾, Com Hem ⁽¹⁴⁾, Ono ⁽¹⁵⁾, France Telecom ⁽¹⁶⁾ e un'altra parte che ha chiesto di restare anonima ⁽¹⁷⁾. Con lettera protocollata il 30 luglio 2007, la Commissione ha inviato le osservazioni di queste parti interessate alle autorità dei Paesi Bassi, le quali hanno reagito con lettera del 17 settembre 2007.
- (20) I servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti di Liberty Global/UPC il 5 luglio 2007 e le autorità dei Paesi Bassi il 5 novembre 2007. Queste autorità hanno inviato informazioni supplementari il 9 e il 12 novembre 2007.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (21) Nel 2004 il comune di Amsterdam ha deciso di esplorare la possibilità di investire in una rete di accesso «fibra-fino-alla-casa» («Fibre-to-the-Home» — FttH) nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁸⁾ (Citynet Amsterdam). A seguito di rapporti, ricerche di mercato e contatti preliminari con potenziali investitori, nel dicembre 2005 il comune ha deciso ufficialmente di realizzare tale investimento e ha fissato le relative condizioni.
- (22) La prevista rete in fibre ottiche dovrebbe servire 37 000 nuclei familiari ad Amsterdam nei distretti di Zeeburg, Osdorp e Oost-Watergraafsmeer, i quali rappresentano insieme circa il 10 % del comune di Amsterdam. Il comune ha inoltre comunicato la propria intenzione di estendere a lungo termine il progetto ad altre zone della città fino a raggiungere complessivamente 400 000 nuclei familiari. Tuttavia, il potenziale ampliamento non rientra nel progetto in esame.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 1.

⁽¹³⁾ Lettera del 17 luglio 2007, protocollata lo stesso giorno.

⁽¹⁴⁾ Lettera del 16 luglio 2007, protocollata lo stesso giorno.

⁽¹⁵⁾ Lettera del 17 luglio 2007, protocollata lo stesso giorno.

⁽¹⁶⁾ Lettera del 17 luglio 2007, protocollata lo stesso giorno.

⁽¹⁷⁾ Lettera del 17 luglio 2007, protocollata lo stesso giorno, la cui versione non riservata è pervenuta il 27 luglio 2007.

⁽¹⁸⁾ La realizzazione di reti di accesso in fibre ottiche viene considerata come il prossimo importante passo nel settore delle comunicazioni elettroniche. Rispetto alle reti attuali basate su fili di rame (ADSL o cavo), le nuove reti in fibre ottiche offrono una maggiore velocità e servizi simmetrici; esse dovrebbero consentire numerosi servizi innovativi e applicazioni basate su tecnologie IP (IPTV, video on demand, telemedicina, ecc.).

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte di appello del 18 gennaio nel caso 1252/06 KG.


⁽¹¹⁾ Le sale dati (data rooms) sono ad esempio utilizzate nella fase della «due diligence» in caso di operazioni di fusione o acquisizione e offrono ai potenziali candidati accesso alle informazioni aziendali riservate.

Il modello a tre strati

- (23) Il progetto del comune di Amsterdam si basa su un «modello a tre strati», riportato schematicamente nella figura 1.

Figura 1

Rappresentazione schematica del progetto Citynet Amsterdam



- (24) Il primo strato è la cosiddetta «infrastruttura di rete passiva» e comprende le canalizzazioni, i cavi a fibre ottiche e gli armadi di distribuzione per le apparecchiature.
- (25) Questa infrastruttura passiva viene attivata attraverso apparecchi di telecomunicazione (il secondo strato o «strato attivo») da un operatore all'ingrosso che gestisce e mantiene la rete e offre servizi all'ingrosso agli operatori al dettaglio. Lo strato attivo comprende i sistemi di gestione, di controllo e di manutenzione necessari per sfruttare la rete, quali gli autocommutatori, i dispositivi di instradamento (routers) e i separatori (splitters).
- (26) L'operatore all'ingrosso fornisce agli operatori al dettaglio un accesso aperto e non discriminatorio per l'offerta di servizi di televisione, a banda larga, di telefonia e Internet a utenti finali (terzo strato o «strato dei servizi»). Per poter offrire questi servizi, gli offerenti o gli operatori di servizi al dettaglio devono, tra l'altro, investire in apparecchiature, offrire contenuti e sfruttare le proprie piattaforme di servizio (manutenzione, assistenza clienti e fatturazione).

Partecipanti al progetto

- (27) Il proprietario e il gestore dell'infrastruttura passiva sarà la società cooperativa Glasvezelnet Amsterdam CV (di seguito «GNA») ⁽¹⁹⁾, i cui azionisti sono il comune di Amsterdam, due investitori privati, ING Real Estate (di seguito «ING RE») ⁽²⁰⁾ e Reggefiber ⁽²¹⁾, nonché cinque affiliate di società di edilizia popolare ⁽²²⁾. L'11 aprile 2006, le parti hanno concluso un accordo di cooperazione e l'accordo di investimento (di seguito «accordo CV») è stato firmato il 26 maggio 2006.

⁽¹⁹⁾ Il contratto per la costruzione è stato assegnato a Van den Berg Infrastructuuren (BAM)/Draka Comteq Telecom. Van den Berg è un'affiliate di BAM, una grande impresa di costruzioni, e Draka Comteq è un produttore di cavi. Per la gestione della rete è stata selezionata BBned (procedura di appalto 2005/S 79-076325).

⁽²⁰⁾ ING RE è un'affiliate di ING, una conglomerata nel settore dei servizi finanziari, bancari e assicurativi.

⁽²¹⁾ Reggefiber partecipa a diversi progetti di reti a fibre ottiche nei Paesi Bassi ed è collegata al gruppo immobiliare Volker Wessels.

⁽²²⁾ Il finanziamento delle società immobiliari di edilizia popolare è attualmente soggetto, nei Paesi Bassi, a una preesistente procedura di aiuto della Commissione (caso E-2/2005, *Bestaande woonwet en financieringsmethoden voor woningbouwcorporaties*). Con lettera del 20 dicembre 2005 alla Commissione, Vecai ha chiesto che fosse esaminato lo status giuridico delle società immobiliari di edilizia popolare alla luce delle regole in materia di aiuti di Stato. Con lettera del 3 febbraio 2006, la Commissione ha risposto spiegando che la DG Concorrenza sta esaminando la questione nell'ambito della procedura di cui sopra, attualmente in corso.

(28) Il comune di Amsterdam investe 6 Mio EUR, ING RE e Reggefiber investono 3 Mio EUR ognuna, tre società di edilizia popolare investono 1,5 Mio EUR ognuna mentre le altre due investono 750 000 EUR ognuna⁽²³⁾. La partecipazione totale ammonta a 18 Mio EUR. Inoltre, GNA ha ottenuto un prestito di [...] (*) EUR da [...] (24). Il bilancio globale previsto per il progetto è di 30 Mio EUR. Come illustrato nella figura 1, il comune di Amsterdam possiede un terzo delle azioni di GNA, i due investitori privati insieme ne detengono un terzo mentre le affiliate delle società di edilizia popolare controllano il restante terzo delle azioni.

(29) La rete passiva della GNA sarà attivata e gestita da BBned⁽²⁵⁾, in base a un contratto tra GNA e BBned concluso in data [...]. BBned è incaricata di effettuare gli investimenti necessari per consentire l'accesso all'ingrosso. La società affitterà fibre ottiche dalla GNA e avrà il diritto [...] (26) di offrire, a proprio rischio, agli operatori al dettaglio servizi di trasporto all'ingrosso ed altri servizi connessi. Per l'uso della rete passiva, BBned pagherà una commissione per ogni nucleo familiare collegato a GNA.

(30) L'operatore all'ingrosso offrirà agli operatori al dettaglio un accesso aperto e non discriminatorio per l'offerta di servizi nel settore della televisione, della telefonia e dell'accesso a banda larga a Internet. I servizi che verranno offerti attraverso la nuova rete competeranno con l'offerta esistente delle società via cavo e di telecomunicazione quali KPN e UPC. Secondo informazioni pubbliche, sembrerebbe che BBned abbia concluso contratti con diversi offerenti di servizi al dettaglio che hanno già iniziato a fornire servizi di «triple play» (offerta tripla)⁽²⁷⁾ attraverso la rete GNA agli utenti finali. La Commissione ha osservato che BBned è attiva anche sul mercato al dettaglio tramite le sue affiliate Pilmo e Bbeyond.

III. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(31) Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale in quanto aveva ricevuto dalle autorità dei Paesi Bassi materiale probatorio insufficiente per poter valutare se l'investi-

mento effettuato nella GNA dal comune di Amsterdam fosse compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. La Commissione ha ritenuto necessario avviare il procedimento di indagine formale sia per motivi di sostanza che procedurali⁽²⁸⁾.

(32) In particolare, la Commissione non era convinta del fatto che l'investimento del comune di Amsterdam nella GNA fosse stato «concomitante», ossia che fosse stato effettuato simultaneamente a quello degli investimenti privati da parte di ING RE e Reggefiber. Inoltre, la Commissione non era convinta del fatto che le condizioni dell'investimento effettuato dal comune di Amsterdam nella GNA fossero identiche a quelle applicate alle altre parti. Queste perplessità derivavano soprattutto dal fatto che il comune di Amsterdam aveva investito fondi nel progetto Citynet prima della realizzazione della GNA (i cosiddetti «preinvestimenti») (29). Sulla base della valutazione preliminare, la Commissione nutriva inoltre dubbi sulla fattibilità del piano aziendale di GNA. Non era quindi possibile, in quella fase, escludere la presenza di un aiuto di Stato.

(33) Oltre che da queste difficoltà e dall'impatto di un eventuale aiuto di Stato sugli investimenti di operatori privati, l'avvio del procedimento era giustificato anche dal fatto che le autorità dei Paesi Bassi non avevano inviato alla Commissione tutte le informazioni necessarie per poter valutare il progetto.

(34) Infine, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale anche per dare alle autorità olandesi e alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni circa la valutazione preliminare della misura descritta e di far pervenire tutte le eventuali informazioni pertinenti in relazione alla misura.

(23) Circa un terzo delle 13 000 abitazioni in questa zona appartiene alle società di edilizia popolare.

(*) [...]: le informazioni nella parentesi sono coperte dall'obbligo di riservatezza.

(24) [...]

(25) BBned è un gestore di banda larga privato, un'affiliata di Telecom Italia. BBned è stata scelta tramite una procedura d'appalto pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con il riferimento 2004/S 138-118456, del 17 luglio 2004.

(26) [...]

(27) Nel settore delle telecomunicazioni, il termine «triple play» (offerta tripla) consiste nell'offerta, tramite un unico collegamento a banda larga, di un accesso rapido a Internet e di servizi di televisione e di telefonia.

(28) La sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-73/98, *Société chimique Prayon-Rupel SA/Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 2001, pag. II-867, punto 93 contiene il seguente testo: «Il fatto che sia trascorso un lasso di tempo di gran lunga superiore al tempo necessario per un primo esame in base all'articolo 93, n. 3, del trattato (divenuto articolo 88, n. 3, CE) può, insieme ad altri elementi, indurre ad ammettere che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, n. 2, del trattato».

(29) Nel 2003 e 2004 il comune aveva commissionato diversi studi per la preparazione del progetto e aveva organizzato le gare per la costruzione e la gestione della rete. Inoltre, il comune aveva finanziato diverse attività di scavo e aveva acquistato software in vista della costruzione della rete. Questi «preinvestimenti» del comune ammontavano a [...] EUR.

IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (35) L'UPC ha inviato le sue osservazioni in una lettera protocollata il 17 luglio 2007. L'UPC ribadisce la sua posizione espressa prima della decisione della Commissione di avviare il procedimento⁽³⁰⁾, sostenendo che il piano aziendale del progetto Citynet era basato su presupposti economici irrealistici, in particolare per quanto riguarda il grado di penetrazione e i prezzi all'ingrosso, per cui non sembrava commercialmente sostenibile. Per suffragare la propria posizione, l'UPC aveva presentato un rapporto elaborato da una ditta di consulenza, RBB Economics, che costituiva un aggiornamento di altri rapporti elaborati dalla stessa ditta in materia⁽³¹⁾ e che erano stati presentati prima dell'avvio del procedimento di indagine formale⁽³²⁾.
- (36) Per quanto riguarda la sostenibilità commerciale del progetto, l'UPC sosteneva che la nuova rete a fibre ottiche non avrebbe consentito agli operatori di offrire servizi sostanzialmente diversi da quelli già offerti dagli attuali operatori. Pertanto, e considerato che la penetrazione della banda larga nelle zone della città che la GNA intendeva coprire aveva già raggiunto il 65 % dei nuclei familiari, la nuova rete non avrebbe potuto attrarre un numero sufficiente di utenti per rendere il piano aziendale commercialmente redditizio.
- (37) Per suffragare questa argomentazione, l'UPC ha presentato dati relativi ai tassi globali di rinuncia⁽³³⁾ per la propria rete via cavo nelle zone in cui la GNA fornisce già servizi «offerta tripla»⁽³⁴⁾. Questi dati sulle rinunce riguardano il periodo dal 1° gennaio 2006 al 1° giugno 2007 nelle zone in cui si sta costruendo la rete della GNA. I tassi massimi di rinuncia indicano che il grado di penetrazione dell'UPC per la televisione analogica via cavo, l'accesso a Internet, la telefonia o la televisione digitale nelle zone in questione era stabile, e, nel caso dell'accesso a Internet, anche in aumento. Pertanto, l'UPC osserva che non vi sono indicazioni secondo cui vi sarebbe un sostanziale calo del tasso di penetrazione per via della presenza della GNA.
- (38) Inoltre l'UPC sostiene che il successo ottenuto con la costruzione dei cavi a fibre ottiche nelle cittadine olandesi di Nuenen e Hillegom⁽³⁵⁾, cui hanno fatto riferimento le autorità olandesi, non può essere paragonato con il progetto di Amsterdam, in quanto i primi progetti avevano ottenuto consistenti sussidi da parte del ministero olandese dell'Economia, le reti erano proprietà comune degli abitanti e dei gestori, i progetti erano su scala relativamente ridotta⁽³⁶⁾ e gli esistenti operatori a banda larga offrivano solo servizi a banda larga generali nelle due cittadine. Ciò si contrappone alla situazione di Amsterdam in cui sono disponibili offerte ad alta velocità sulle reti esistenti via cavo e di telecomunicazioni.
- (39) Secondo l'UPC, il piano aziendale della GNA non sarebbe realistico, l'investimento del comune di Amsterdam nella GNA non è conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e quindi costituisce un aiuto di Stato. Facendo riferimento alla decisione della Commissione nel caso Appingedam⁽³⁷⁾, l'UPC ha ribadito la propria precedente posizione secondo cui qualsiasi aiuto di Stato contenuto nel progetto non può essere ritenuto compatibile con il trattato, non essendo né necessario né proporzionale.
- (40) Inoltre l'UPC dubitava che gli investimenti pubblici nella GNA fossero stati effettuati alle stesse condizioni di quelli degli altri investitori della GNA. L'UPC sosteneva che il fatto che il comune di Amsterdam avesse intrapreso alcuni preinvestimenti e che gli altri azionisti della GNA avessero deciso di impegnarsi a partecipare al progetto solo dopo che il comune aveva effettuato alcuni studi di fattibilità dimostra che l'investimento non è stato effettuato a condizioni simili da parte di tutti gli azionisti, il che fa sorgere ulteriori dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato.

⁽³⁰⁾ Cfr. considerando 30 e segg. della decisione di avvio del procedimento.

⁽³¹⁾ Poiché, su richiesta delle autorità olandesi, il piano aziendale di GNA era coperto dall'obbligo di riservatezza, RBB Economics non aveva alcun accesso al piano aziendale effettivo della società, per cui aveva basato il proprio studio sulle informazioni pubbliche e sulla versione pubblica della decisione di avvio del procedimento della Commissione.

⁽³²⁾ Cfr. considerando 30 e segg. della decisione di avvio del procedimento.

⁽³³⁾ I tassi globali di rinuncia comprendono tutti i clienti che hanno lasciato l'UPC per passare a qualsiasi altro operatore (ad esempio KPN, GNA, o si sono trasferiti in altri distretti, ecc.). Pertanto, l'UPC ritiene che questo dato corrisponda al tasso massimo di rinuncia che la nuova rete a fibre ottiche della GNA potrebbe aver raggiunto in questa fase.

⁽³⁴⁾ GNA ha iniziato a costruire la rete nell'ottobre 2006 e gli operatori al dettaglio che utilizzavano la rete GNA tramite BBned hanno iniziato ad offrire servizi nel marzo 2007.

⁽³⁵⁾ Ad esempio, in alcune parti di Nuenen e Hillegom, dopo un anno la penetrazione di mercato dei servizi sulla rete a fibre ottiche è superiore all'80 %. I progetti di Nuenen e Hillegom si pongono in un contesto diverso dal progetto di Amsterdam, inoltre a Hillegom non è presente alcun investitore pubblico.

⁽³⁶⁾ La rete a fibre ottiche a Nuenen rifornisce 7 400 nuclei familiari, meno del 25 % dell'attuale dimensione del progetto di Amsterdam.

⁽³⁷⁾ Cfr. decisione della Commissione del 19 luglio 2006, C 35/25, *Istallazione di una rete a banda larga a Appingedam* (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 1), in cui la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi per l'istallazione di una rete a fibra ottica erano incompatibili con il mercato comune in quanto il comune di Appingedam aveva installato tale rete con aiuti di Stato mentre gli operatori privati di reti a banda larga offrivano già servizi simili nella stessa zona. Nel caso Appingedam, nel finanziamento del progetto non erano coinvolti privati e le autorità olandesi non avevano invocato il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.

- (41) Infine, l'UPC ha sottolineato che, se il progetto dovesse fallire, la rete potrebbe essere svenduta ad un altro operatore, il quale non dovrebbe affrontare tutti i costi di investimento. Questo operatore potrebbe quindi rafforzare la propria posizione concorrenziale, approfittando del progetto finanziato dalle autorità pubbliche. L'UPC sottolinea inoltre che la misura potrebbe costituire un precedente: qualora la Commissione decidesse che essa non costituisce un aiuto di Stato, altri comuni potrebbero seguire l'esempio del comune di Amsterdam per l'installazione di reti FttH. L'UPC ha sottolineato che il ministero olandese dell'Economia e un'impresa di ingegneria, Arcadis⁽³⁸⁾, hanno già sviluppato un modello di calcolo on line gratuito per le imprese⁽³⁹⁾, il quale sembrerebbe incoraggiare i comuni a sviluppare le proprie reti FttH.
- (42) ONO, un gestore via cavo spagnolo che offre servizi di radiotrasmissione e di telecomunicazione ha affermato che la Commissione dovrebbe applicare rigorosamente il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, in quanto altri comuni potrebbero seguire l'esempio di Amsterdam e invocare tale principio per progetti simili che potrebbero portare a una proliferazione di sussidi pubblici. ONO sostiene che l'intervento pubblico dovrebbe essere concesso solo a determinate condizioni, come nel caso di un fallimento del mercato, al fine di garantire la proporzionalità della misura o il principio della neutralità tecnica, il che è da escludere nel caso della misura in questione. ONO ha aggiunto che se l'investimento della città di Amsterdam dovesse costituire aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe incompatibile con il mercato comune, in quanto le circostanze sono identiche a quelle del caso Appingedam⁽⁴⁰⁾, e in tal caso, gli aiuti eventualmente concessi devono essere recuperati. ONO ha sottolineato inoltre che la misura potrebbe costituire un precedente in merito alla questione se, e a quali condizioni, l'installazione di reti FttH possa usufruire di risorse pubbliche.
- (43) France Telecom (di seguito «FT»), l'operatore storico delle telecomunicazioni della rete fissa in Francia, ha assunto la stessa posizione di UPC e di ONO. L'impresa dubita che l'investimento del comune di Amsterdam nel progetto Citynet sia compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. FT condivide inoltre l'approccio della Commissione che, nell'analisi della compatibilità degli aiuti, distingue le misure di aiuto in zone «bianche», «grigie» e «nere»⁽⁴¹⁾. FT sostiene che è difficile giustificare un intervento pubblico nelle zone «nere» (come nel caso del comune di Amsterdam), in quanto esso comporta gravi distorsioni della concorrenza. Ciò si applicherebbe in particolare alla misura in questione, in quanto l'installazione di reti di accesso in fibre ottiche richiede cospicui investimenti dagli operatori sul mercato.
- (44) Le osservazioni presentate da COM HEM, un gestore via cavo svedese, si riallacciano a quelle presentate dagli altri operatori. Anche questa società dubita, in linea generale, della compatibilità dell'investimento del comune di Amsterdam con il mercato. Nelle sue osservazioni, COM HEM afferma che i finanziamenti pubblici per progetti a banda larga nelle zone cittadine sono raramente compatibili con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e provocano gravi distorsioni della concorrenza. COM HEM insiste inoltre sulla necessità di un'applicazione rigorosa di questo principio e sottolinea che il caso in questione potrebbe costituire un precedente per quanto riguarda i futuri investimenti da parte di comuni e altri organismi pubblici.
- (45) Un'altra parte, che ha chiesto di restare anonima, la quale offre servizi di telecomunicazioni in diversi paesi europei, ha accolto con favore la decisione della Commissione di avviare un procedimento d'indagine formale. Questa impresa ha indicato che i propri investimenti erano compromessi dalle diverse iniziative dei comuni di ricorrere a sussidi statali, con effetti discorsivi sul mercato. L'impresa si aspetta che la Commissione vieti l'utilizzo di fondi pubblici nel quadro del progetto Citynet Amsterdam.

V. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DEI PAESI BASSI

- (46) Con lettera protocollata il 16 marzo 2007, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato osservazioni in relazione alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale; hanno inoltre presentato osservazioni sulle versioni non riservate degli studi elaborati per l'UCP da RBB.
- (47) Nelle loro osservazioni, le autorità olandesi continuano a ribadire la loro posizione secondo cui l'investimento del comune di Amsterdam nella GNA è conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e non costituisce, pertanto, un aiuto di Stato.

⁽³⁸⁾ Arcadis è un'impresa di ingegneria che offre servizi di project management, consulenza e ingegneria per l'installazione di reti a fibra ottica.

⁽³⁹⁾ Il modello è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://ngn.arcadis.nl/>

⁽⁴⁰⁾ Cfr. nota 37.

⁽⁴¹⁾ La distinzione tra zone «bianche», «grigie» e «nere» dipende dal livello delle offerte esistenti di servizi a banda larga. In termini generali, le «zone bianche» sono le zone rurali e scarsamente popolate che non dispongono di alcuna fornitura di banda larga; le «zone grigie» sono le zone in cui i servizi a banda larga sono già forniti in alcune parti del territorio in questione mentre le «zone nere» sono quelle in cui sono offerti diversi servizi a banda larga su almeno due infrastrutture concorrenti (quali le reti di telefonia e di televisione via cavo).

V.1. Osservazioni presentate in relazione alla decisione di avviare il procedimento

Osservazioni generali

- (48) Le autorità dei Paesi Bassi hanno evidenziato che, negli Stati Uniti e in Asia, vengono attuati progetti di installazioni di reti a fibre ottiche su vasta scala, mentre l'Europa, in confronto, è molto in ritardo. Inoltre hanno sottolineato che progetti simili a quello in esame sono estremamente vantaggiosi per l'economia europea e perfettamente compatibili con l'agenda di Lisbona ⁽⁴²⁾.
- (49) Le autorità hanno inoltre sottolineato che il modello aziendale della GNA è estremamente vantaggioso per la concorrenza, in quanto, a differenza del modello chiuso degli operatori via cavo, offre un accesso aperto e non discriminatorio a tutti gli operatori al dettaglio. Hanno aggiunto inoltre che il nuovo modello aziendale promuove, tra le altre cose, la concorrenza a livello dei servizi, stimola l'innovazione e contribuisce a ridurre il rischio per i fornitori di servizi, consentendo loro di utilizzare finanziamenti corrispondenti al profilo di rischio di ciascuno strato.
- (50) Le autorità olandesi ritengono che anche la tipologia degli azionisti del progetto GNA dimostra che esso è finanziato a condizioni di mercato. Inoltre, due investitori privati, nonché società controllate da società immobiliari di edilizia popolare, sono disposti a partecipare al progetto alle stesse condizioni del comune. Inoltre hanno ricordato che per la costruzione della rete e per la fornitura di servizi all'ingrosso della rete, è stata organizzata una procedura di gara aperta. Infine, hanno evidenziato che il fatto che una banca abbia concesso alla GNA un cospicuo prestito bancario a condizioni di mercato dimostra chiaramente che il progetto e il corrispondente piano aziendale si fondano su condizioni di mercato prudenti.
- (51) Le autorità olandesi hanno inoltre sottolineato che in tutta Europa e, in particolare nei Paesi Bassi ⁽⁴³⁾, gli operatori di mercato hanno intrapreso numerosi progetti di installazione di fibre ottiche di successo, il che dimostra che tali investimenti possono essere effettuati a normali condizioni di mercato.

⁽⁴²⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona, COM(2005) 330 def., del 20 luglio 2005.

⁽⁴³⁾ Nel rapporto elaborato da Stratix Consulting/Technische Universiteit Delft per conto delle autorità olandesi, pubblicato l'8 marzo 2007 e presentato alla Commissione il 16 marzo 2007, si afferma che, nel dicembre 2006, erano in esecuzione circa 50 progetti di installazione di reti a fibre ottiche nei Paesi Bassi e che era stato annunciato che a partire dal 2007 ne sarebbe stata avviata una quota simile.

Preinvestimenti

- (52) Riguardo ai preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam, la Commissione aveva osservato nella sua decisione di avvio del procedimento che, già prima della creazione della GNA, il comune aveva preso iniziative che sembravano andare al di là delle «normali prassi di mercato». La Commissione si è chiesta se il comune di Amsterdam abbia già assorbito una parte dei rischi iniziali delle attività sulle quali si basa il piano aziendale della GNA prima dell'ingresso di ING e Reggefiber nell'investimento. Dalle informazioni presentate dalle autorità olandesi prima dell'avvio dell'indagine formale non si è potuto dedurre se tutti gli azionisti della GNA abbiano investito alle stesse condizioni.
- (53) Nella loro risposta, le autorità olandesi hanno sottolineato che tutti gli investitori si erano impegnati il 24 maggio 2006 ad effettuare l'investimento nella GNA a condizioni identiche.
- (54) Per quanto riguarda i preinvestimenti (per un importo di [...] EUR), le autorità olandesi hanno affermato che tutti gli azionisti della GNA avevano sempre saputo che i preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam avrebbero dovuto essere rimborsati dalla GNA. Per suffragare questa affermazione, le autorità olandesi suddividono i preinvestimenti in due parti.
- (55) Per quanto riguarda la prima parte dei preinvestimenti, le autorità dei Paesi Bassi hanno dichiarato che, sebbene l'accordo per la creazione della GNA con il quale tutte le parti si sono impegnate ad investire [...] sia stato firmato solo il 24 maggio 2006, i futuri azionisti della GNA avevano comunemente deciso, nelle loro «lettere di intenti» del [...], di anticipare un importo di [...] EUR (esclusa IVA) per i costi preparatori del progetto. Questo importo copriva, tra l'altro, i costi delle procedure di gara per la selezione del costruttore della rete (BAM/Draka) e del gestore (BBNed), nonché alcuni costi legati alla procedura di notifica e ad alcune attività di scavo.
- (56) Per quanto riguarda la seconda parte dei preinvestimenti pari a [...] EUR, le autorità olandesi hanno ricordato che simili preinvestimenti sono pienamente conformi alle normali prassi di mercato: gli investitori privati prudenti seguono solitamente la stessa prassi nei progetti comunitari in quanto una delle parti assume solitamente il ruolo di leader. Le autorità hanno inoltre sottolineato che i preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam non hanno ridotto i rischi iniziali dell'investimento per gli altri azionisti della GNA.

(57) Le autorità olandesi hanno inoltre aggiunto che i preinvestimenti non fornivano un vantaggio a nessuna delle parti, per cui non potevano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ad esempio, alcune attività di scavo erano state avviate in quanto nelle zone di futuro interesse per la costruzione della rete della GNA si stavano svolgendo alcune opere civili. Dal momento che ad Amsterdam tutte le attività di scavo devono essere coordinate, sarebbe stato impossibile effettuare gli scavi alcuni mesi dopo, e ciò avrebbe comportato ritardi e costi aggiuntivi per la GNA.

(58) Inoltre, le autorità olandesi hanno sottolineato che tutti questi costi erano stati ripresi nel piano aziendale e che non vi erano nuovi elementi di costo dei quali gli azionisti della GNA non fossero consapevoli.

(59) Per suffragare queste affermazioni, il comune di Amsterdam ha presentato un rapporto elaborato dalla società contabile Deloitte, del 18 gennaio 2007, che riportava i rimborsi dei preinvestimenti. Dal rapporto emergeva che i preinvestimenti di cui sopra, pari a [...] EUR, erano stati interamente rimborsati dalla GNA alla fine del 2006, compresi di interessi. Le autorità olandesi avevano informato la Commissione del fatto che il tasso di interesse applicato⁽⁴⁴⁾ era del [...] %, conformemente alla legislazione nazionale olandese⁽⁴⁵⁾. L'interesse ammontava a [...] EUR e era stato rimborsato dalla GNA in data [...].

(60) Inoltre le autorità olandesi non considerano che i loro studi di fattibilità facciano parte dei tre investimenti. Secondo le stesse autorità, qualsiasi investitore prudente effettua studi di questo tipo. Le autorità olandesi negano che questi studi abbiano potuto ridurre o eliminare alcuni dei rischi iniziali per gli altri azionisti della GNA, in quanto i potenziali azionisti devono compiere anche una propria valutazione e valutare i propri rischi e benefici in relazione al progetto.

(61) Inoltre, gli studi di fattibilità effettuati dagli altri azionisti della GNA (quali ING RE o Reggefiber) prima di investire nella GNA sono stati finanziati dalle relative parti senza essere imputati a questa società.

(62) Le autorità olandesi ritengono che, con le spiegazioni di cui sopra e considerato il rimborso dei costi di prein-

vestimento sopra menzionati da parte della GNA, si possono adeguatamente sciogliere i dubbi iniziali della Commissione riguardo alla «concomitanza» e alla «parità di condizioni» in relazione ai preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam.

Osservazioni relative ai dubbi riguardanti il piano aziendale della GNA

(63) Per quanto riguarda il piano aziendale della GNA, le autorità olandesi sostengono che gli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche soddisfano le condizioni previste dal principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato quando sono svolti alle stesse condizioni di quelli effettuati dagli investitori privati. La presenza di investitori privati dovrebbe garantire che il progetto sia svolto a condizioni di mercato per cui, secondo le autorità olandesi, non era strettamente necessario che la Commissione esaminasse il piano aziendale della GNA.

(64) In secondo luogo, le autorità olandesi ritengono che le previsioni contenute nel piano aziendale della GNA non fossero ottimistiche, ma piuttosto prudenti.

(65) Per quanto riguarda più in particolare gli indicatori finanziari del piano aziendale, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha paragonato gli indicatori finanziari previsti con i relativi dati comparativi pubblici, ossia il costo medio ponderato del capitale (weighted average cost of capital — WAAC)⁽⁴⁶⁾ di società dello stesso tipo⁽⁴⁷⁾. La Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che gli obiettivi finanziari della GNA, seppur globalmente non del tutto irrealistici, sono fortemente dipendenti dai risultati di importanti fattori di successo. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che le stime dei più importanti fattori di successo del piano aziendale risultano probabilmente molto incerte, per via della novità del progetto di Amsterdam dal punto di vista della tecnologia utilizzata (tecnologia in fibre ottiche), del modello aziendale (modello a tre strati), dell'entità limitata del progetto (che comporta limitate economie di scala) e della prevista domanda di servizi rapidi a banda larga da parte dei consumatori.

⁽⁴⁴⁾ Informazioni inviate il 9 novembre 2007 e il 12 novembre 2007.

⁽⁴⁵⁾ [...]

⁽⁴⁶⁾ Il costo del capitale medio ponderato (WACC) esprime il costo relativo del capitale proprio e di prestito di un'azienda. WACC è un indicatore finanziario globalmente accettato utilizzato per calcolare, per un'azienda o progetto specifici, il tasso di rendimento richiesto dai fornitori di capitale (sia in prestito che proprio), tenendo conto delle caratteristiche di rischio del progetto. Le società o i progetti attraverso i quali si può ottenere un rendimento (misurato, ad esempio, in base al tasso di rendimento interno — internal rate of return — IRR) superiore al costo del capitale costituisce un valore aggiunto per gli investitori. Invece, le società o i progetti che, pur essendo redditizi, offrono meno rendimento rispetto ai costi del capitale, «distruggono» il valore dell'investimento.

⁽⁴⁷⁾ Nell'analisi comparativa della Commissione, le previsioni del piano aziendale della GNA sono state paragonate alle informazioni disponibili di società simili, prevalentemente alle società di telecomunicazioni europee.

- (66) Le autorità olandesi sostengono che non si dovrebbe paragonare il tasso di rendimento interno del progetto ⁽⁴⁸⁾ con i dati WACC degli operatori verticalmente integrati, come ha fatto la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, in quanto i dati in questione comprendono il rischio di tutti e tre gli strati di questi operatori di rete. La GNA investe, invece, esclusivamente nella rete passiva, la quale ha una durata di vita economica prevista di 30 anni (o più) e che somiglia maggiormente agli investimenti infrastrutturali, dai quali gli investitori si aspettano, generalmente, minori tassi di rendimento.
- (67) Per quanto riguarda il tasso di penetrazione previsto, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria secondo cui, in base ai dati disponibili, il raggiungimento di un tasso di penetrazione di almeno [...] % di cui nello «scenario minimo» della GNA appariva alquanto ottimistico. Inoltre, il livello previsto di penetrazione del [...] % di tutti i nuclei familiari dopo [...] mesi appare estremamente ambizioso e può essere raggiunto solo con una massiccia strategia di «prezzi di penetrazione», per far spostare i clienti di altre società verso la rete della GNA.
- (68) Le autorità olandesi hanno sottolineato che nei Paesi Bassi sono già stati attuati una serie di progetti di successo a fibre ottiche, con alti tassi di penetrazione. Ad esempio, nel caso di Nuenen o Hillegom, il tasso di penetrazione delle fibre ottiche dopo un anno era superiore all'80 %. Le autorità rilevano, inoltre, che gli attuali tassi di penetrazione della banda larga non sono indicativi per il caso in questione: i servizi forniti attraverso le reti di fibre dovrebbero essere considerati un nuovo mercato rispetto alle attuali offerte a banda larga degli operatori esistenti. Quindi, gli attuali tassi di penetrazione della banda larga non dovrebbero essere utilizzati come termini di paragone. Inoltre, stanno emergendo numerosi nuovi servizi e applicazioni ⁽⁴⁹⁾, i quali richiedono reti simmetriche ad alta velocità che possono essere fornite solo attraverso una rete FttH. Sulla base di queste argomentazioni, le autorità olandesi hanno sottolineato che un tasso di penetrazione di circa il [...] % nel [...] nelle zone di Amsterdam in cui la rete viene installata non è solo realistico, ma può essere persino considerata una stima prudente.
- (69) Per quanto riguarda i prezzi all'ingrosso praticati dalla GNA nei confronti dell'operatore all'ingrosso, la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, afferma che, sebbene secondo gli esperti le reti a fibre ottiche comportino minori costi operativi delle attuali telecomunicazioni su fili di rame e delle reti via cavo, i prezzi all'ingrosso della GNA sono comunque notevolmente inferiori a quanto fanno apparire i dati relativi al mercato.
- (70) Le autorità olandesi hanno replicato che le reti a fibre ottiche comportano costi operativi inferiori e hanno una durata di vita economica maggiore delle reti esistenti, per cui, a differenza di quanto fanno apparire i dati relativi alle reti esistenti, una riduzione dei prezzi all'ingrosso è possibile. Questo vantaggio a livello dei costi offre sufficiente margine per offrire prezzi all'ingrosso relativamente bassi rispetto a quelli offerti dalle attuali reti a fili di rame.
- (71) Per quanto riguarda l'attendibilità dei costi di investimento previsti, la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, ha concluso che i dati di riferimento mostravano che le spese di capitale previste dalla GNA per collegamento apparivano inferiori rispetto ai dati disponibili da operatori sul mercato o da altre fonti.
- (72) Le autorità olandesi affermano che la sostenibilità dei costi d'investimento previsti è ulteriormente confermata dalla situazione topografica e dalle caratteristiche della zona geografica in cui la rete è installata: le zone interessate di Amsterdam presentano un'alta densità di popolazione e sono costituite da palazzi nuovi o restaurati, il che riduce i costi di installazione della rete per nucleo familiare.
- (73) Per quanto riguarda la valutazione del valore residuo della rete, le autorità olandesi affermano che la stima contenuta nel piano aziendale della GNA è realistica, in quanto la durata di vita economica delle reti a fibre ottiche può essere di 30 anni o persino superiore. In questo lasso di tempo, non sono necessari ulteriori investimenti aggiuntivi o costi di manutenzione ingenti, a differenza delle attuali reti a fili di rame o via cavo. Inoltre, la rete che viene installata avrà un cospicuo «valore strategico» per via delle naturali caratteristiche di monopolio delle reti di accesso a fibre ottiche di cui la GNA potrebbe beneficiare grazie al suo «ruolo pionieristico».

⁽⁴⁸⁾ Il tasso di rendimento interno (IRR) viene utilizzato per prendere decisioni su investimenti a lungo termine e paragonare diversi progetti di investimento.

⁽⁴⁹⁾ Come le applicazioni peer-to-peer, lo scaricamento di file, i servizi HDTV, e così via.

- (74) Le autorità olandesi hanno inoltre replicato alla conclusione preliminare della Commissione secondo cui tutte le previsioni contenute nel piano aziendale risultavano essere ottimistiche e secondo cui, qualora anche solo uno degli obiettivi (tra cui il grado di penetrazione) non fosse realizzato, il successo del progetto sarebbe stato messo a repentaglio.
- (75) Su richiesta delle autorità dei Paesi Bassi, la sostenibilità delle ipotesi è stata riesaminata e confermata in un rapporto di Stratix Consulting/Technische Universiteit Delft⁽⁵⁰⁾, nel quale è stata esaminata anche la fattibilità del grado di penetrazione previsto. Sulla base di un'analisi di progetti simili effettuati fuori e dentro l'Europa, e in particolare nei Paesi Bassi, e stimando anche la futura domanda di reti simmetriche a banda larga ad alta velocità (ad esempio reti a fibre ottiche) sul mercato, il rapporto afferma che i tassi di penetrazione previsti dalla GNA possono essere considerati una stima prudente. Il rapporto aggiunge, inoltre, che a seguito di un aumento della domanda sul mercato di servizi che richiedono reti a fibre ottiche e grazie alla natura concorrenziale dell'infrastruttura aperta, la domanda di reti a fibre ottiche potrebbe evolvere anche più rapidamente e a un livello maggiore di quanto previsto qualche anno fa.
- (76) La principale conclusione dello studio, condivisa dalle autorità dei Paesi Bassi, è che l'investimento del comune di Amsterdam risulta sostenibile dal punto di vista commerciale ed è quindi conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.

V.2. Osservazioni presentate in merito alle osservazioni delle parti interessate

Osservazioni generali

- (77) In primo luogo, le autorità dei Paesi Bassi ribadiscono la propria posizione secondo cui i dubbi della Commissione circa la «concomitanza» e la «parità di condizioni» che erano stati causati dai preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam sono stati adeguatamente sciolti dal rimborso dei relativi costi prefinanziati da parte della GNA. Le autorità hanno inoltre affermato che il piano aziendale della GNA è fattibile e realistico e che l'investimento del comune di Amsterdam nel progetto GNA risulta, quindi, del tutto conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.
- (78) In secondo luogo, le autorità olandesi ribadiscono che, in base alla costante giurisprudenza⁽⁵¹⁾ e alle decisioni della Commissione⁽⁵²⁾, una partecipazione significativa di in-

vestitori privati in un progetto in condizioni comparabili a quelle dell'investitore pubblico debba essere considerata come «prova conclusiva» del fatto che il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato è rispettato e che, quindi, non si configurano aiuti di Stato.

Commenti sulle osservazioni delle parti interessate

- (79) Facendo riferimento al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽⁵³⁾, le autorità olandesi hanno sottolineato che, se la posizione competitiva di un'impresa non può essere direttamente pregiudicata dalla misura in questione, questa impresa non può essere considerata come parte interessata. Le autorità dei Paesi Bassi invitano pertanto la Commissione a non tener conto delle osservazioni di ONO, France Telecom⁽⁵⁴⁾ e di Com Hem, in quanto queste imprese non sono attive sul mercato a banda larga olandese, nel caso in questione ad Amsterdam.
- (80) Secondo le autorità dei Paesi Bassi, le parti che hanno presentato osservazioni non hanno sufficientemente tenuto conto del fatto che la semplice partecipazione di investitori privati nell'investimento è prova sufficiente della compatibilità dell'investimento in questione con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. Hanno aggiunto inoltre che, in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, alla luce della partecipazione di questi investitori privati, non era necessario svolgere un'analisi del piano aziendale.
- (81) Riguardo all'affermazione di UPC secondo cui la penetrazione a banda larga nelle zone servite dalla GNA ammonta già al 65 % e che quindi GNA non riuscirebbe a raggiungere il tasso di penetrazione previsto, le autorità olandesi osservano che il mercato disponibile è molto più esteso in quanto attraverso la rete della GNA si possono offrire non solo servizi a banda larga ma anche servizi di televisione, telefonia e altri nuovi servizi. Per quanto riguarda le percentuali di rinuncia indicate da UPC per dimostrare la mancanza di interesse per i servizi che potrebbero essere offerti attraverso la rete della GNA, le autorità dei Paesi Bassi precisano che questi dati non sono pertinenti in quanto la fornitura del servizio attraverso la rete è iniziata solo nel marzo 2007 e quindi non si possono ancora trarre conclusioni in merito⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. nota 44.

⁽⁵¹⁾ Le autorità olandesi rimandano, in particolare, alla sentenza del Tribunale di primo grado, *Alitalia/Commissione*, causa T-296/97, Raccolta 2000, pag. II-3871, punti 80 e 81; sentenza della Corte di giustizia, *Italia/Commissione*, causa C-303/88, Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado, *Air France/Commissione*, causa T-358/94, Raccolta 1996, pag. II-2109, punto 70.

⁽⁵²⁾ Le autorità olandesi rimandano alla decisione 95/404/CE della Commissione relativa ad un procedimento pertinente all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio (*Swissair/Sabena*) (GU L 239 del 7.1.1995, pag. 28) e alla decisione nel caso N 172/2000 (Irlanda), regime di aiuti (capitale di avviamento e capitale di rischio) in favore delle PMI (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 48).

⁽⁵³⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁵⁴⁾ France Telecom ha di recente venduto le proprie affiliate Orange Netherlands e Nederland Breedband alla Deutsche Telekom, la transazione è stata approvata dalla Commissione il 20 agosto 2007.

⁽⁵⁵⁾ Gli ultimi dati forniti dall'UPC riguardo alle percentuali di rinuncia si riferiscono alla situazione al 1° giugno 2007.

(82) Per i motivi indicati nel considerando 79, le autorità dei Paesi Bassi nutrono dubbi sul fatto che le quattro altre società possano essere considerate parti interessate, in quanto esse hanno presentato unicamente osservazioni generali che non sono pertinenti per la valutazione della misura in questione. Pertanto le autorità olandesi non reputano necessario rispondere a tali osservazioni. Non hanno inoltre replicato alle osservazioni delle parti interessate relative alla compatibilità di eventuali aiuti di Stato contenuti nella misura poiché, secondo le stesse autorità, non è necessario compiere una valutazione della compatibilità nel caso in esame, in quanto la misura non comporta alcun aiuto di Stato.

VI. VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

(83) La Commissione ha esaminato se la misura possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE il quale sancisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Da ciò deriva che una misura può essere considerata aiuto di Stato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) l'aiuto è concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali; 2) la misura concede alle imprese un vantaggio economico; 3) il vantaggio è selettivo e minaccia o rischia di minacciare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi intracomunitari.

(84) Per valutare la misura, occorre tener conto delle condizioni di mercato: in Europa il settore delle comunicazioni elettroniche è stato completamente liberalizzato alcuni anni fa. In particolare nel caso degli investimenti nelle reti a banda larga nelle cosiddette «aree nere» dove i diversi servizi a banda larga sono offerti da almeno due reti infrastrutturali competitive (come le reti telefoniche e di televisione via cavo) ⁽⁵⁶⁾, sono soprattutto le imprese private a prendere l'iniziativa. Nella valutazione dei progetti attuati in settori in cui sono coinvolti fondi pubblici, la Commissione applica una politica più rigorosa, in quanto potrebbero emergere effetti distorsivi per la concorrenza a scapito delle attività di operatori privati ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. nota 41.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. ad esempio, la decisione 2007/175/CE della Commissione del 19.7.2006, *Istallazione di una rete a banda larga a Appingedam* (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 1); cfr. anche nota 37.

VI.1. Risorse statali

- (85) Bisogna in primo luogo valutare se la misura è concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia attribuibile allo Stato ⁽⁵⁸⁾.
- (86) Nel caso in esame, il comune di Amsterdam investe 6 Mio EUR nella società cooperativa GNA. Dal momento che un comune può essere visto come una sottoparte dello Stato, questo investimento si considera effettuato mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ⁽⁵⁹⁾. Le autorità dei Paesi Bassi non hanno contestato la presenza di risorse statali.

VI.2. Vantaggio

VI.2.1. Principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato

- (87) Per determinare se un investimento finanziario effettuato da uno Stato in un'impresa comporti un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione applica il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Ai sensi di questo principio, una transazione non comporta aiuti di Stato se viene effettuata in concomitanza con l'investimento privato e a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato operante alle normali condizioni di un'economia di mercato ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁸⁾ Causa C-345/02, *Pearle BV e altri*, Raccolta 2004, pag. I-7139, punto 35 che fa riferimento alla causa C-303/88 *Italia/Commissione*, Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 11 e alla causa C-482/99, *Francia/Commissione*, (Stardust Marine), Raccolta 2002, pag. I-4379, punto 24.

⁽⁵⁹⁾ Dal punto di vista giuridico, il comune non investe direttamente nella GNA ma lo fa attraverso uno strumento a finalità speciale (special purpose vehicle) istituito per tale progetto [...] e che appartiene al comune di Amsterdam attraverso la Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA, società di sviluppo di Amsterdam), appartenente al comune di Amsterdam. L'investimento viene quindi effettuato con risorse statali e può essere attribuibile allo Stato (la società affiliata è proprietà del comune e la decisione d'investimento è stata presa dal comune e trasmessa attraverso l'affiliata su iniziativa dello stesso). Sono quindi soddisfatte le condizioni indicate al punto 37 della causa C-482/99, Stardust Marine (cfr. nota 58).

⁽⁶⁰⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte nelle cause riunione C-328/99 e C-399/00: *Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione*, Raccolta 2003, pag. I-4035, punti 37 e 38, cosiddetta «sentenza Seleo»; la sentenza nelle cause riunione C-296 e 318/82, *Nederlands en Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Commissione*, Raccolta 1985, pag. 809, punto 17; applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, sopra citato, punti 25 e 26; la decisione 2006/621/CE della Commissione relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU L 257 del 20.9.2006, pag. 11); e la comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, considerando 2.

- (88) Secondo la giurisprudenza consolidata, il capitale posto dallo Stato, direttamente o indirettamente, a disposizione di un'impresa in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato non può essere considerato un aiuto di Stato. Tuttavia se l'investimento da parte di un investitore pubblico trascura qualsiasi prospettiva di rendimento, anche a lungo termine, tale investimento deve essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE⁽⁶¹⁾.
- (89) Pertanto, si deve ritenere che un apporto di capitale attraverso fondi pubblici soddisfi il criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato e non configuri un aiuto di Stato se, tra l'altro, è stato effettuato in concomitanza con un significativo apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato in circostanze paragonabili (il criterio della «concomitanza») (62).
- (90) Nel caso presente, l'investimento da parte del comune di Amsterdam è stato effettuato congiuntamente ad altri due investitori privati, ING RE e Reggefiber. La Commissione valuterà, quindi, in primo luogo se l'investimento del comune soddisfa il criterio di un investitore privato in un'economia di mercato essendo effettuato in concomitanza con un significativo investimento privato. A tal fine la Commissione esaminerà i seguenti criteri.
- (91) *In primo luogo*, bisogna valutare se si tratta di investitori operanti sul mercato e se gli investimenti di questi investitori hanno un reale impatto economico. Tale impatto deve essere valutato in termini assoluti (una parte consistente dell'investimento totale) nonché in relazione alla forza finanziaria dell'investitore privato interessato.
- (92) *In secondo luogo*, bisogna valutare se l'investimento è stato effettuato da tutte le parti interessate contemporaneamente («concomitanza»).
- (93) *In terzo luogo*, occorre valutare se le condizioni dell'investimento sono identiche per tutti gli azionisti.
- (94) *In quarto luogo*, nei casi in cui lo Stato, gli altri investitori e il beneficiario abbiano altri rapporti al di fuori dell'investimento in questione (ad esempio, tramite una lettera di accompagnamento per la concessione di una fidejussione pubblica), vi sono motivi per dubitare che la semplice parità dal punto di vista delle condizioni di investimento sia sufficiente⁽⁶³⁾.
- (95) Pertanto la Commissione valuterà, come supporto, anche il piano aziendale della GNA, in particolare alla luce delle lagnanze del ricorrente Liberty Global/UPC e di altre parti interessate secondo cui non esisteva alcuna motivazione commerciale sostenibile per la rete installata dalla GNA.

VI.2.2. Valutazione della misura alla luce del principio dell'investitore privato in un'economia di mercato

VI.2.2.1. Partecipazione significativa di investitori privati

- (96) Come ha riconosciuto la Commissione nella propria decisione di avvio del procedimento⁽⁶⁴⁾, sia ING RE che Reggefiber possono indubbiamente essere considerate come «investitori privati»⁽⁶⁵⁾. Inoltre, gli interessi commerciali delle due società coincidono con il progetto effettuato dalla GNA: ING RE investe in beni immobili e in infrastrutture e Reggefiber partecipa a una serie di progetti di reti a fibre ottiche nei Paesi Bassi. La Commissione sottolinea, inoltre, che i due investitori privati possono offrire un'esperienza di diverso tipo, in grado di contribuire al successo del progetto.
- (97) In termini assoluti, i due investitori privati hanno investito un importo considerevole (3 Mio EUR ciascuno) nella società cooperativa GNA. Anche se un investimento di 3 Mio EUR potrebbe apparire in termini relativi irrisorio rispetto alla forza finanziaria sia di ING RE che di Reggefiber, si tratta comunque di un importo considerevole rispetto alla capitalizzazione totale della GNA e dell'apporto di capitale del comune di Amsterdam.

⁽⁶¹⁾ Cfr. ad esempio, le sentenze nella causa C-303/88 *Italia/Commissione*, Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 20, cosiddetta «sentenza ENI-Lanerossi» e nella causa T-358/94, *Air France/Commissione*, Raccolta 1996, pag. II-2109, punto 70.

⁽⁶²⁾ Causa T-296/97, *Alitalia*, Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 81; causa T-385/94, *Air France*, Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 148 e 149. Cfr. anche la posizione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE alle partecipazioni pubbliche, Bollettino CE-9/1984, punto 3.2, punti i) e iii).

⁽⁶³⁾ In altri termini, le condizioni di un determinato accordo possono essere identiche ma in altri accordi possono esservi condizioni aggiuntive che comportano diversi diritti ed obblighi.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. nota 48 della decisione di avvio del procedimento.

⁽⁶⁵⁾ Le azioni della ING sono quotate al 100% in borsa, e nessun azionista possiede più del 5% delle azioni. Reggefiber è una filiale di Reggeborgh, che a sua volta è uno strumento di investimento della famiglia Wessels. Cfr. anche note 20 e 21.

(98) Insieme, i due investitori privati controllano un terzo del capitale azionario totale. Nel quadro del progetto in esame, questa partecipazione, pur non offrendo alle due società la completa capacità decisionale sulla GNA, costituisce comunque una parte consistente dell'investimento totale, per cui la Commissione ritiene che ING RE e Reggefiber siano azionisti di primaria importanza della GNA. Il maggiore singolo azionista (il comune di Amsterdam) controlla il 33 % del capitale della GNA. Il volume azionario sia di ING RE che di Reggefiber corrisponde alla metà di quello del principale azionista; insieme, le due società controllano lo stesso volume azionario del comune. I rimanenti azionisti del progetto, ossia le cinque società immobiliari, detengono quote minori di quella di ING RE e di Reggefiber. Ne consegue che, all'interno della GNA, non esiste un unico azionista in grado di esercitare un controllo di maggioranza sulla società. Inoltre, i due investitori privati possono individualmente, ma ancor più congiuntamente, essere decisivi per ottenere un controllo di maggioranza all'interno della GNA ⁽⁶⁶⁾.

(99) La Commissione osserva inoltre che, in conformità del diritto aziendale olandese, è sufficiente controllare un terzo delle azioni per costituire una minoranza di blocco in caso di decisioni importanti adottate dalla GNA. Pertanto, i due investitori privati possono insieme costituire una minoranza di blocco.

(100) In sintesi, sia ING RE che Reggefiber sono investitori operanti sul mercato e i loro investimenti hanno un reale impatto economico, sia in termini assoluti che relativi, nell'ambito della struttura azionaria della GNA.

VI.2.2.2. Concomitanza

(101) Nella decisione di avvio del procedimento ⁽⁶⁷⁾, la Commissione aveva concluso che, formalmente, il comune investiva nella società cooperativa GNA in concomitanza con gli investitori privati ma, poiché il comune aveva già intrapreso iniziative e effettuato investimenti prima di concludere un accordo definitivo con gli altri investitori, la Commissione nutreva, per il momento, dubbi sulla concomitanza effettiva degli investimenti di tutti gli azionisti della GNA.

(102) Come osservava la Commissione, nel 2003 e 2004 il comune aveva commissionato diversi studi per preparare il progetto e aveva anche preso iniziative che sembravano andare al di là di questi passi preliminari. Nonostante il fatto che nessun investitore privato si fosse impegnato in via definitiva, il comune aveva pubblicato e organizzato

gare d'appalto e persino negoziato contratti per la costruzione e la gestione della rete. In aggiunta, il comune aveva finanziato alcune attività di scavo e acquistato software per l'installazione della rete.

(103) Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, le autorità olandesi hanno fornito ulteriori informazioni (controllate da Deloitte) circa i preinvestimenti e il loro rimborso. Secondo il rapporto di audit di Deloitte, i finanziamenti stanziati congiuntamente dagli azionisti della GNA ammontavano a [...] EUR, su un importo totale di preinvestimenti pari a [...] EUR. I restanti [...] EUR sono stati inizialmente finanziati solo dal comune ⁽⁶⁸⁾.

(104) Grazie alle nuove informazioni pervenute durante l'indagine formale, la Commissione ha potuto stabilire i seguenti fatti. In primo luogo, una parte consistente delle attività di preinvestimenti ([...] EUR) era esplicitamente stipulata in una «lettera di intenti» che era stata firmata da tutti i futuri azionisti della GNA ed era cofinanziata da ognuno di essi in proporzione alla loro quota ancor prima della costituzione della società, in quanto tutti i partner del progetto reputavano necessario contribuire in pari misura ai finanziamenti preparatori della GNA.

(105) In secondo luogo, tutti i preinvestimenti (compreso l'importo di [...] EUR prefinanziato unicamente dal comune di Amsterdam) erano ripresi nel piano aziendale sul quale si basava l'investimento ed erano quindi condivisi da tutti gli azionisti. Tutte le parti coinvolte nel progetto ritenevano che questi preinvestimenti fossero una misura preparatoria necessaria per la creazione della GNA. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, tutti gli azionisti avevano concordato che la parte inizialmente finanziata dal comune sarebbe stata rimborsata dalla GNA. Quindi, il comportamento del comune non ha né anticipato né influenzato il comportamento degli altri investitori del mercato.

(106) Sulla base di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che il fatto che il comune di Amsterdam abbia effettuato alcuni limitati preinvestimenti prima della costituzione ufficiale della GNA non viola il criterio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato, in quanto tutti gli azionisti avevano stabilito che i preinvestimenti effettuati sarebbero stati rimborsati al comune di Amsterdam.

⁽⁶⁶⁾ L'importanza della partecipazione di investitori privati è legata anche al fatto che gli investimenti nella banda larga nelle «aree nere» sono effettuati principalmente da operatori privati. Cfr. anche il considerando 84.

⁽⁶⁷⁾ Considerando 49 e segg.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. anche considerando 54 e 55.

VI.2.2.3. Condizioni

- (107) Nella decisione di avvio del procedimento ⁽⁶⁹⁾, la Commissione ha inizialmente espresso dubbi sul fatto che le condizioni dell'investimento fossero identiche per tutti gli azionisti. In particolare, la Commissione si chiedeva se i preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam avessero effettivamente eliminato o ridotto una parte dei rischi iniziali legati al progetto per gli altri investitori.
- (108) Questi dubbi iniziali scaturivano dal fatto che, sebbene la Commissione avesse chiesto più volte di poter ricevere una panoramica completa dei costi legati ai preinvestimenti ⁽⁷⁰⁾ e le autorità olandesi avessero inviato alcune informazioni sugli accordi conclusi tra Amsterdam, la GNA e i suoi azionisti, non vi era sufficiente chiarezza su tutte le attività di prefinanziamento effettuate dal comune, ad esempio sugli importi che erano stati effettivamente versati dal comune.
- (109) La Commissione non era stata in grado di calcolare o controllare, attraverso i documenti presentati dalle autorità olandesi al momento dell'avvio della procedura di indagine formale, l'importo complessivo dei preinvestimenti in questione, che stimava essere pari a 1,5 Mio EUR. Peraltro, per la Commissione non era del tutto chiaro come fossero ripartiti questi costi tra gli azionisti e riportati nel piano aziendale della GNA.
- (110) In particolare, la Commissione temeva che i preinvestimenti effettuati dal comune, in parte senza il consenso esplicito di alcuni altri investitori, avrebbe potuto ridurre i rischi degli altri investitori della GNA, influenzandoli così nella scelta di investire nella rete. Le informazioni inviate dalle autorità olandesi a seguito dell'avvio del procedimento d'indagine formale hanno eliminato questi dubbi iniziali.
- (111) Come emerge dalle informazioni fornite dalle autorità olandesi sul rimborso dei costi di preinvestimento e dal rapporto di audit presentato, i preinvestimenti totali ammontavano a [...] EUR, suddivisi in due parti: un importo di [...] EUR, versato da tutti i futuri azionisti della GNA come previsto nella lettera di intenti, proporzionalmente alla loro quota, e un importo di [...] EUR inizialmente finanziato unicamente dal comune di Amsterdam.
- Tutti questi costi sono stati adeguatamente trasferiti alla GNA, compresi degli interessi ⁽⁷¹⁾ e non sembrerebbero esservi altri ulteriori costi relativi al progetto che non sono stati presi in considerazione.
- (112) In secondo luogo, tutti i costi relativi ai preinvestimenti erano stati inizialmente compresi nel piano aziendale della GNA, per cui, dopo la firma dell'accordo per la GNA, non sembrano essere emersi nuovi costi tali da modificare le condizioni degli altri azionisti. Ciò corrisponde all'affermazione secondo cui tutti gli azionisti avevano concordato che i preinvestimenti finanziati dal comune di Amsterdam sarebbero stati rimborsati.
- (113) In terzo luogo, sebbene il comune di Amsterdam abbia preso l'iniziativa e prefinanziato parte dei costi relativi al progetto, queste iniziative e investimenti non potevano ridurre i potenziali rischi per gli altri azionisti dal progetto. Contrariamente ai dubbi espressi inizialmente nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione che gli investimenti finanziati in prima istanza dal comune per effettuare limitati lavori di scavo e per l'acquisto di software, non avrebbero potuto, per la loro natura e il peso finanziario, modificare il profilo di rischio del progetto. Lo stesso si può dire per i prefinanziamenti cofinanziati da tutti i futuri azionisti parallelamente alla firma della lettera di intenti. L'analisi del piano aziendale dimostra chiaramente che i rischi commerciali dell'investimento nella GNA sono legati al successo del progetto negli anni futuri, soprattutto in termini di sviluppo del mercato, e non alle prime fasi preparatorie del progetto.
- (114) In quarto luogo, la Commissione non concorda con l'argomentazione dell'UPC secondo cui gli studi di fattibilità svolti dal comune di Amsterdam abbiano diminuito i rischi per gli altri azionisti della GNA, che avevano potuto decidere di investire nella società solo in seguito. La Commissione osserva che un qualsiasi investitore di mercato prudente valuta normalmente la strategia e le prospettive di rendimento di un progetto di investimento in uno studio di fattibilità ⁽⁷²⁾, senza che ciò sia considerato un mezzo per ridurre i rischi connessi al progetto per gli altri investitori. In ogni caso, se il progetto dovesse fallire, le perdite derivanti da cattivi risultati aziendali o, in casi estremi, dal fallimento della GNA, ricadrebbero collettivamente su tutti gli investitori.

⁽⁶⁹⁾ Considerando 52 e segg.

⁽⁷⁰⁾ Ad esempio, nella lettera alle autorità olandesi del 29 settembre 2006.

⁽⁷¹⁾ Cfr. anche considerando 59. Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che l'interesse ammontava a [...] EUR ed era stato rimborsato dalla GNA in data [...].

⁽⁷²⁾ Cfr. ad esempio, la decisione 2006/176/CE della Commissione relativa al piano di ristrutturazione industriale di Alitalia (GU L 69 dell'8.3.2006, pag. 1), considerando 194: «Per presentare la sua offerta, la Deutsche Bank ha proceduto ad una valutazione della strategia e delle prospettive di rendimento futuro della società. Inoltre, prima della stipula del contratto definitivo, prevede di effettuare una verifica di due diligence che tutti gli investitori devono realizzare e che le consentirà di dar corso all'operazione».

(115) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti gli azionisti della GNA hanno investito a parità di condizioni.

VI.2.2.4. Altri rapporti

(116) UPC ha affermato che ING RE ha probabilmente deciso di investire nel progetto GNA non sulla base di considerazioni economiche bensì nell'ambito della propria strategia commerciale, ossia al fine di mantenere buone relazioni con il comune di Amsterdam che, sempre a detta dell'UPC, è un importante partner commerciale di ING RE.

(117) Occorre valutare se, oltre all'accordo di collaborazione e di investimento, vi fossero altri rapporti pertinenti per valutare se l'investimento soddisfa il criterio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato. A questo proposito, la decisione di avvio del procedimento ⁽⁷³⁾ menzionava il fatto che le autorità olandesi avevano presentato una dichiarazione in cui affermavano che, oltre a quelli notificati, non vi erano altri rapporti tra le parti che fossero pertinenti per valutare il rispetto del criterio dell'investitore privato nell'economia di mercato.

(118) L'indagine propria della Commissione e le informazioni presentate dalle parti interessate non hanno fornito alcun elemento secondo cui la dichiarazione delle autorità olandesi è errata.

(119) Su questa base, la Commissione conclude che l'investimento effettuato dal comune di Amsterdam è stato compiuto contemporaneamente e in circostanze paragonabili rispetto al significativo apporto di capitale da parte degli investitori privati.

(120) Pertanto, l'investimento effettuato dal comune di Amsterdam è conforme al principio dell'investitore di mercato e non costituisce un aiuto di Stato.

VI.2.2.5. Valutazione del piano aziendale

(121) Inoltre, la Commissione ha valutato il piano aziendale della GNA, in particolare per risolvere i dubbi emersi nella sua decisione di avvio dell'indagine formale e per rispondere alle osservazioni delle parti interessate Liberty Global/UPC, ONO, FT, COM HEM e di una parte anonima ⁽⁷⁴⁾.

(122) Nella decisione di avvio del procedimento ⁽⁷⁵⁾, dopo una prima analisi del piano aziendale della GNA e in base alle osservazioni critiche dell'UPC in materia, la Commissione aveva ritenuto che non solo gli indicatori di rendimento previsti, ma anche tutte le ipotesi contenute nel piano aziendale della GNA, apparivano ottimistici. Inoltre, la Commissione riteneva che il successo o meno del progetto comportava conseguenze rilevanti, se ad esempio gli obiettivi (quali il tasso di penetrazione) non venivano raggiunti o, ancor più, se una delle ipotesi di base deviava dai livelli previsti.

(123) Riguardo all'analisi del piano aziendale contenuta nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni sia dalle autorità dei Paesi Bassi che dall'UPC, che le hanno consentito di svolgere una valutazione più dettagliata.

(124) La Commissione mette in evidenza il fatto che il piano aziendale della GNA si riferisce ad una società appena costituita senza alcun passato commerciale, che è attiva in un segmento aziendale nuovo e innovativo, ossia l'offerta di tecnologia FttH sulla base di un modello a tre strati, nel quale l'infrastruttura passiva e attiva deve essere sfruttata e gestita separatamente, con un accesso aperto e non discriminatorio per tutti gli operatori al dettaglio, come indicato nei considerando 21-30. In un caso di questo tipo, la valutazione di un piano aziendale di una società appena costituita deve necessariamente e inevitabilmente essere basata su previsioni di mercato e ipotesi riguardanti il presunto sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi FttH.

Valutazione indipendente del piano aziendale

(125) La Commissione osserva che la metodologia del piano aziendale è stata controllata e approvata dalla società di revisione contabile indipendente PricewaterhouseCoopers ⁽⁷⁶⁾. Dopo una prima analisi della versione iniziale del piano aziendale della GNA, PricewaterhouseCoopers ha proposto alcune modifiche volte ad eliminare alcune incongruenze, che sono state apportate al piano aziendale modificato della GNA. A seguito di queste modifiche, PricewaterhouseCoopers ha dichiarato che il modello non comportava alcun problema dal punto di vista dell'integrità tecnica o economica, per cui il piano aziendale della GNA è stato sottoposto alla Commissione.

⁽⁷³⁾ Considerando 62.

⁽⁷⁴⁾ Nella presente valutazione, si farà riferimento principalmente all'UPC, in quanto le dichiarazioni presentate da questa società sono le più dettagliate. Tuttavia, la valutazione riguarda anche le osservazioni più generali presentate dalle altre parti interessate.

⁽⁷⁵⁾ Considerando 63 e segg.

⁽⁷⁶⁾ Controllo effettuato il 2 maggio 2006 per conto delle autorità olandesi, il cui rapporto è stato presentato alla Commissione l'11 maggio 2006.

(126) A seguito della decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato un rapporto elaborato da Stratix Consulting/Technische Universiteit Delft ⁽⁷⁷⁾, il quale passava in rassegna e confermava la fattibilità del piano aziendale della GNA, ponendo l'accento in particolare sugli aspetti che la Commissione aveva definito «ottimistici» nella decisione di avvio del procedimento. Il rapporto concludeva che il piano aziendale della GNA era realistico e che le ipotesi in esso contenute si basavano correttamente sulle attuali tendenze di mercato e dovevano essere considerate stime «prudenti».

Indicatori finanziari

(127) La GNA ha applicato tre importanti indicatori finanziari per misurare il successo del progetto, ossia il futuro flusso di cassa, il rendimento del capitale proprio e il tasso interno di rendimento (internal rate of return — IRR).

(128) La Commissione ritiene che il tasso IRR sia il parametro più adeguato per l'analisi del piano aziendale; esso viene utilizzato per prendere decisioni su investimenti a lungo termine e per paragonare diversi progetti di investimento. L'IRR del piano aziendale della GNA è pari a [...] %.

(129) Dal momento che si tratta di un nuovo progetto e il mercato delle telecomunicazioni a banda larga è estremamente dinamico, è difficile effettuare analisi comparative. La disponibilità pubblica dei dati sull'IRR provenienti da progetti paragonabili è piuttosto limitata, anche perché queste cifre vengono considerate un segreto aziendale e pertanto non sono rese pubbliche. I dati comparativi più pertinenti, pubblicamente disponibili, sono costituiti dal costo medio ponderato del capitale (weighted average cost of capital — WACC) di altre imprese dello stesso settore. I dati relativi al WACC possono costituire un utile criterio di riferimento, in quanto, quando l'IRR è superiore al WACC, si considera che vale la pena eseguire un progetto. In base ai dati a disposizione della Commissione, le cifre industriali oscillano tra l'8,1 % e il 10,6 % ⁽⁷⁸⁾; sulla base di queste cifre, l'IRR del piano aziendale della GNA si colloca entro un margine accettabile.

(130) Nelle sue osservazioni, l'UPC ha sostenuto che, per via della novità e dei rischi sostanziali connessi al progetto, il

tasso interno di rendimento (IRR) previsto per la GNA, che fondamentalmente è un'impresa di nuova costituzione, dovrebbe risultare superiore ai dati WACC di un'impresa già insediata che dispone di una clientela sostanziale e che genera un forte flusso di cassa, come KPN o UPC.

(131) Le autorità dei Paesi Bassi non condividono la valutazione della Commissione riguardo ai criteri utilizzati per la valutazione dell'IRR nella decisione di avvio del procedimento. Esse sostengono che i dati WACC fanno riferimento a società verticalmente integrate mentre la GNA investe unicamente in una rete passiva, il che somiglia maggiormente a un investimento infrastrutturale dal quale gli investitori si aspettano solitamente rendimenti minori.

(132) La Commissione conclude che il tasso interno di rendimento previsto nel piano aziendale della GNA è conforme alle aspettative del mercato per le società attive nel mercato delle telecomunicazioni. La Commissione riconosce, inoltre, che il progetto di investimento in esame si distingue da quello di un operatore verticalmente integrato e presenta le caratteristiche di un investimento di tipo infrastrutturale, per il quale si richiede un IRR inferiore.

(133) La Commissione ha esaminato anche gli indicatori finanziari alternativi utilizzati nel piano aziendale, come il futuro flusso di cassa positivo e il rendimento del capitale proprio. In mancanza di dati pubblici ⁽⁷⁹⁾, la Commissione non ha potuto effettuare alcuno studio comparativo su questi indicatori e li ha quindi valutati in base alla loro fondatezza e alla coerenza interna con il piano aziendale. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha concluso che le cifre contenute nel piano aziendale sono accettabili per un investitore privato in un'economia di mercato.

Tasso di penetrazione

(134) Uno degli aspetti più importanti del piano aziendale è il tasso di penetrazione previsto. Dal momento che le entrate della GNA dipenderanno fortemente dal tasso di penetrazione realizzato, ossia dalla percentuale di nuclei familiari collegati, la fattibilità del tasso di penetrazione previsto è fondamentale per il successo delle attività della GNA.

⁽⁷⁷⁾ Presentato il 16 marzo 2007, cfr. anche considerando 75.

⁽⁷⁸⁾ UPC (società via cavo olandese) 10,6 %, Fastweb (gestore italiano della banda larga) 9 %, Telenet (società via cavo fiamminga) 8,5 %, KPN (operatore storico olandese delle telecomunicazioni) 8,1 %.

⁽⁷⁹⁾ Bisogna osservare che, nei documenti presentati, l'UPC non ha utilizzato questi indicatori per le sue osservazioni riguardo al piano aziendale di GNA.

- (135) La GNA intende realizzare entro [...] mesi un tasso di penetrazione del [...] % di tutti i nuclei familiari (allorché si prevede che il tasso di penetrazione raggiunga più o meno il livello di saturazione). Inoltre [...] ⁽⁸⁰⁾.
- (136) Nei documenti presentati, l'UPC ha dichiarato che nutriva forti dubbi sul fatto che il progetto potesse conquistare una significativa quota di mercato, ossia il tasso di penetrazione del 40 % previsto in un rapporto di investimento ⁽⁸¹⁾. Sulla base del rapporto RBB e dei dati totali di rinuncia nelle zone in cui la GNA offre già servizi «offerta tripla», l'UPC sostiene che l'attuale tasso totale di penetrazione della banda larga nelle zone che la GNA intende rifornire ha già raggiunto il 65 %. In particolare, l'UPC sostiene che gli operatori al dettaglio, che utilizzano la rete della GNA attraverso BBned, non saranno in grado di attrarre un numero sufficiente di clienti, in quanto vi è una concorrenza relativamente forte nel settore e le nuove offerte disponibili sulla rete a fibre ottiche della GNA sono alquanto limitate.
- (137) L'UPC ha sottolineato, inoltre, che non vede affatto il vantaggio competitivo che potrebbero offrire le nuove reti a fibre ottiche rispetto all'attuale offerta di servizi dei gestori a banda larga, a parte l'offerta di una larghezza di banda simmetrica ai clienti al dettaglio, un servizio per il quale, comunque, non esiste alcuna domanda. Inoltre, l'UPC ha aggiunto che i prodotti a banda larga più avanzati in termini di larghezza di banda disponibile ⁽⁸²⁾ non hanno avuto molto successo finora e, quando sul mercato sono offerti prodotti più avanzati, i clienti hanno la tendenza a scegliere prodotti meno cari e meno sofisticati.
- (138) Le autorità dei Paesi Bassi hanno replicato, invece, che attraverso le connessioni a banda larga simmetriche in fibre ottiche possono essere offerti nuovi servizi, quali la condivisione dei file e altre applicazioni «peer-to-peer», HDTV e la TV digitale, i quali appartengono a un altro mercato rispetto ai servizi attualmente offerti tramite le connessioni asimmetriche. Inoltre, sulla base dello studio realizzato da Stratix Consulting e dalla Technische Universiteit Delft, le autorità olandesi hanno evidenziato che diversi esempi di successo, non solo nei Paesi Bassi ma anche negli USA e in Giappone, dimostrano che il tasso di penetrazione previsto è del tutto realistico.
- (139) La Commissione ha valutato le argomentazioni delle diverse parti e ha osservato che la GNA, al fine di determinare la curva del tasso di penetrazione, [...]. In questo modello, con il quale si prevede il futuro tasso di penetrazione, sono riprese tutte le diverse ipotesi, come i tassi di abbonamento (take-up rate), la rapidità di abbonamento e le percentuali di rinuncia, nonché le ipotesi ritenute importanti dall'UPC per valutare la fattibilità del piano aziendale. Pertanto, il piano aziendale comprende i fattori pertinenti necessari per la stima del tasso di penetrazione.
- (140) Per quanto riguarda la questione se il tasso di penetrazione del piano aziendale sia raggiungibile, la Commissione ha osservato che ciò dipenderà in ampia misura dallo sviluppo del mercato, dalla velocità con la quale le nuove applicazioni e tecnologie che richiedono collegamenti a banda larga simmetrici in fibre ottiche estremamente veloci saranno applicate dai fornitori dei servizi e dalla reazione dei clienti a queste nuove possibilità. Per il momento, questi fattori non possono essere valutati con esattezza, come dimostrano le posizioni contrastanti dell'UPC, che è scettica riguardo alle prospettive di mercato, e di Reggefiber, ING RE e della Technische Universiteit Delft, che hanno appoggiato, sia come investitori che come consulenti indipendenti, le stime contenute nel piano aziendale.
- (141) Più in particolare, per quanto riguarda i tassi di rinuncia evidenziati dall'UPC per dimostrare che il progetto non è in grado di raggiungere un tasso di penetrazione significativo, la Commissione osserva che le cifre presentate riguardano il periodo tra il 1° gennaio 2006 e il 1° giugno 2007, mentre gli operatori al dettaglio che utilizzano la rete della GNA hanno iniziato ad offrire i loro servizi ai clienti in zone limitate di Amsterdam solo nel marzo 2007, per cui, alla luce del breve lasso di tempo in cui sono stati offerti i servizi tramite la rete della GNA, la Commissione non è convinta che i tassi di rinuncia possano fornire sin d'ora informazioni importanti.
- (142) L'UPC ha ribadito che gli esempi di successo relativi all'installazione di reti a fibre ottiche in piccole cittadine olandesi, come Hillegom e Nuenen ⁽⁸³⁾, non dovrebbero essere presi in considerazione in quanto queste città non hanno una situazione paragonabile al progetto di Amsterdam dal punto di vista dell'entità, della situazione concorrenziale e delle sovvenzioni. A questo proposito, la Commissione ritiene che questi progetti, pur certamente diversi, offrono comunque dati utili ai fini di un'analisi comparativa, in quanto esempi di progetti a fibre ottiche nei Paesi Bassi.

⁽⁸⁰⁾ [...]

⁽⁸¹⁾ UPC/RBB hanno basato la loro analisi su dati pubblici, in particolare sul rapporto di analisi della «European Telecoms» dell'ING del 24 febbraio 2006 sulla fattibilità di un progetto fibre-to-the-home ad Amsterdam.

⁽⁸²⁾ Ossia Chello Extreme, che attualmente offre una velocità di scaricamento di 20 Mbps e di caricamento di 2 Mbps.

⁽⁸³⁾ Nelle quali la penetrazione delle fibre ottiche ha superato l'80 %.

- (143) In base a un'analisi del settore⁽⁸⁴⁾, in media circa il 20-25 % della popolazione è disponibile a passare a una nuova rete a fibre ottiche. [...].
- (144) Inoltre, in base alle attuali tendenze, la domanda di servizi forniti lungo le reti a fibre ottiche con una grande larghezza di banda sembrano aumentare ad un ritmo più rapido di quanto gli esperti del mercato si aspettavano alcuni anni fa. Gli attuali progetti di installazione delle reti a fibre ottiche, in particolare nei Paesi Bassi e negli altri paesi europei⁽⁸⁵⁾, dimostrano ulteriormente l'attrattiva degli investimenti nelle reti di accesso in fibre ottiche. Pertanto, non è del tutto irrealistico dire che dopo [...] mesi, si potrebbe raggiungere un tasso di penetrazione del [...] % di tutti i nuclei familiari.
- (145) La Commissione è giunta quindi alla conclusione che un investitore privato in un'economia di mercato sarebbe disposto ad investire nel progetto sulla base dei livelli di penetrazione previsti dal piano aziendale, come hanno fatto Reggefiber e ING RE.

Prezzi all'ingrosso

- (146) I prezzi all'ingrosso per collegamento che BBned deve pagare alla GNA per lo sfruttamento della rete passiva [...].
- (147) Nelle sue dichiarazioni, l'UPC ha calcolato che GNA deve addebitare almeno tra 20 e 22 EUR al mese per un collegamento all'ingrosso che consenta servizi «offerta tripla» sulla sua rete. Tuttavia, a questo livello, i prezzi per il servizio al dettaglio finale risulterebbero necessariamente più alti delle attuali offerte degli operatori esistenti, il che secondo l'UPC mette in discussione la fattibilità del tasso di penetrazione previsto.
- (148) A sostegno delle sue argomentazioni, l'UPC ha presentato dei calcoli⁽⁸⁶⁾ per i prezzi all'ingrosso, basati sui prezzi del servizio al dettaglio offerto dai fornitori del servizio⁽⁸⁷⁾ sulla rete della GNA. L'UPC afferma che, alla luce degli attuali prezzi al dettaglio, è improbabile che i tre strati (passivo, attivo, al dettaglio) siano tutti contemporaneamente redditizi.

⁽⁸⁴⁾ Come dimostra lo studio della JPMorgan (2006) «The fibre battle — Changing Dynamics in European Wirelines», 4 ottobre 2006, il periodo di ammortamento dell'infrastruttura FttH, con accesso aperto e in un mercato cittadino medio, diventa interessante a partire da una quota di mercato del 25 %.

⁽⁸⁵⁾ Come dimostrato, ad esempio, dagli investimenti effettuati da Reggefiber nei Paesi Bassi e da altri operatori in Francia e negli altri paesi europei. Cfr. anche «The Netherlands: FTTH deployment overview, 4Q2006» di Stratix, gennaio 2007.

⁽⁸⁶⁾ Fonte: Supplement to the RBB report on Amsterdam's investment in the FttH Citynet project, 7 novembre 2006.

⁽⁸⁷⁾ Imprese quali Pilmo, Unet o InterNLnet offrono già servizi con una portata geografica limitata sulla rete della GNA.

- (149) Le autorità olandesi, invece, ribadiscono che per la nuova tecnologia a fibre ottiche occorrono calcoli di costo diversi da quelli effettuati per le linee tradizionali a fili di rame o via cavo. Ad esempio, la rete a fibre ottiche richiede spese gestionali molto inferiori (quali la manutenzione e la gestione) ed ha una vita economica più lunga, ossia un periodo di ammortamento più esteso (fino a 30 anni).
- (150) L'UPC ha affermato inoltre che non è possibile che i tre strati⁽⁸⁸⁾ siano redditizi contemporaneamente. A questo proposito, la Commissione ricorda di aver valutato i prezzi all'ingrosso richiesti per l'accesso allo strato passivo, in quanto è questo strato ad essere compreso nel piano aziendale sotto esame, che comporta fondi pubblici. La Commissione ha concluso che i prezzi all'ingrosso in questione non sono irrealistici⁽⁸⁹⁾. La sostenibilità degli altri due strati, gestiti da operatori privati, è in un certo senso condizionata dai prezzi all'ingrosso richiesti per l'uso dello strato passivo. Considerato che la gestione del secondo strato è stata aggiudicata alla BBned attraverso una procedura di gara aperta, che viene offerto un accesso aperto, non discriminatorio a tutti gli operatori dello strato al dettaglio e alla luce dei prezzi all'ingrosso applicati dalla GNA, la Commissione ritiene improbabile che gli altri due strati non siano gestiti in modo redditizio.

- (151) Per quanto riguarda le tariffe praticate dalla GNA per l'accesso all'ingrosso, vi sarebbero indicazioni secondo cui le reti a fibre ottiche comportino minori costi operativi delle attuali reti di telecomunicazioni o via cavo. Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto dei dati di riferimento e dei risultati del rapporto di Stratix Consulting/Technische Universiteit Delft, la Commissione conclude che i prezzi all'ingrosso del piano aziendale non risultano irrealistici rispetto ai prezzi praticati per servizi simili offerti da altri operatori.

Costi d'investimento

- (152) La Commissione ha inoltre valutato i costi di investimento previsti. La GNA calcola [...]. Ciò porta a un costo totale per lo strato passivo di [...] EUR per nucleo familiare. I dati di riferimento raccolti dalla Commissione per l'infrastruttura completa (strato attivo e passivo insieme) oscillano tra 1 000 EUR e 2 000 EUR⁽⁹⁰⁾, mentre il rapporto tra le esigenze di investimento per collegamento passivo e attivo è all'incirca di 2:1.

⁽⁸⁸⁾ Per una descrizione del modello a tre strati cfr. considerando 23 e segg.

⁽⁸⁹⁾ Per una valutazione dei prezzi all'ingrosso, cfr. considerando 146 e segg.

⁽⁹⁰⁾ Per l'infrastruttura completa (strato attivo e passivo) l'UPC/RBB stima i costi per abitazione collegata a 1 500 EUR (rispettivamente 1 000/500 EUR), KPN a 1 300 EUR, Hillegom (un progetto FttH olandese) a 1 200 EUR, Corning (un produttore di fibre ottiche) a 1 200 EUR, Arthur D. Little (una società di consulenza) a 1 000 EUR (rispettivamente 600/400 EUR), Fastweb (un operatore di banda larga italiano) a 1 200 EUR, ARCEP (ente di regolamentazione francese) a 2 000 EUR (dati del 2005 e 2006), JPMorgan (società di consulenza) a 1 000-2 000 EUR.

- (153) L'UPC concorda con la posizione preliminare della Commissione, espressa nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, secondo cui la sostenibilità del piano aziendale dipende fortemente dai costi di investimento e ribadisce che i costi calcolati corrispondono a stime al ribasso. Le autorità dei Paesi Bassi sostengono, al contrario, che i costi di investimento sono una conseguenza della situazione topografica delle zone interessate, della alta densità di popolazione e della presenza di palazzi, il che riduce i costi di installazione per nucleo familiare. Le autorità hanno inoltre sottolineato che già nel [...] 2006 la GNA aveva stipulato un contratto con le società di ingegneria Van den Berg/BAM e Draka Comteq⁽⁹¹⁾, che conteneva specifiche condizioni per garantire che i costi di installazione sarebbero rimasti entro i margini stabiliti nel piano aziendale.
- (154) Tenuto conto della situazione topografica delle zone (zone densamente popolate su un terreno pianeggiante), del fatto che le società di ingegneria civile incaricate dei lavori hanno accettato di eseguirli ad un prezzo compatibile con il piano aziendale, e dei dati di riferimento disponibili, la Commissione conclude che le cifre di investimento previste dalla GNA sono realistiche. La Commissione osserva inoltre che la GNA ha svolto i propri calcoli lasciando un certo margine in caso di superamento dei costi di investimento, il che è conforme con le prassi seguite dagli investitori prudenti sul mercato e fornisce un'ulteriore conferma della solidità delle stime dei costi d'investimento.

Valore residuo della rete

- (155) Secondo il piano aziendale della GNA, il valore residuo stimato della rete passiva è di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi finanziari e per garantire una sicurezza commerciale agli investitori. La GNA ha fondato il proprio calcolo del valore residuo della rete su numerosi parametri: il valore stimato della rete in [...] ammonta a [...] EUR. Nel piano aziendale della GNA, il valore dipende esclusivamente dal tasso di penetrazione raggiunto. La Commissione ha valutato il valore residuo della rete della GNA anche in base ad un metodo alternativo multiplo ed è giunta ad un valore di [...] EUR con un tasso di penetrazione del [...] %, il che combacia con la stima della GNA.
- (156) Secondo l'UPC, i tassi di riferimento utilizzati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento⁽⁹²⁾ per valutare il valore residuo della rete sono

troppo ottimistici, in quanto riguardano un'impresa insediata con introiti e clienti ricorrenti. Inoltre, per quanto riguarda la durata di vita economica prevista della rete, l'UPC sostiene che una stima di massimo 20 anni sembra più ragionevole invece di [...], prevista dal piano aziendale della GNA. L'UPC invita quindi a valutare il valore residuo della rete sulla base di una valutazione fondata sul flusso di cassa.

- (157) Le autorità olandesi hanno replicato che il calcolo contenuto nel piano aziendale della GNA riguardo al valore residuo della rete è realistico e si fonda su una corretta metodologia. Inoltre, hanno affermato che la durata di vita economica delle reti a fibre ottiche può essere pari a [...] o maggiore. Inoltre, una volta installata, la rete avrà un valore residuo grazie al suo vantaggio «pionieristico» e poiché la costruzione di una seconda rete simile potrebbe non risultare economicamente redditizia, in quanto le reti di accesso in fibre ottiche presentano caratteristiche simili a quelle di un monopolio naturale. Questi ultimi fattori dimostrano, secondo le autorità, che una volta installata la rete avrà un notevole valore, anche se il piano aziendale non dovesse essere completamente realizzato.
- (158) Dal momento che per questo parametro erano disponibili solo limitati dati di mercato pertinenti, la Commissione ha analizzato il valore residuo della rete con diversi metodi alternativi, compresa una valutazione basata sul flusso di cassa⁽⁹³⁾. Inoltre, la posizione delle autorità olandesi secondo cui la durata di vita economica delle reti a fibre ottiche può raggiungere [...] è stata confermata da rapporti dell'industria⁽⁹⁴⁾. Sulla base dei dati disponibili, il valore residuo non si discosta in modo significativo dal margine che emerge dai dati di riferimento. La Commissione prende inoltre nota del fatto che la rete potrebbe costituire un bene materiale con un valore significativo per gli azionisti della GNA [...] ⁽⁹⁵⁾.

Problemi metodologici

- (159) Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha sollevato anche alcune critiche metodologiche preliminari relative al piano aziendale della GNA. Ad esempio, il piano aziendale non prende in considerazione l'imposta sulle società. Le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto che gli azionisti della GNA hanno scelto la forma giuridica di *gesloten commanditaire vennootschap* (simile alla società in accomandita semplice), la quale non è obbligata a versare l'imposta sui profitti. Pertanto, i risultati della GNA saranno consolidati direttamente dai suoi azionisti e il progetto è valutato sulla base dei risultati «al lordo dell'imposta».

⁽⁹³⁾ La valutazione basata sul flusso di cassa (secondo le osservazioni di UPC) ha avuto come risultato un valore di [...] EUR.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. ad esempio, i documenti del «Ftth council», disponibili all'indirizzo <http://www.ftthcouncil.org/> o la ricerca di Gartner del 14 febbraio 2006: «Governments Can Bring Moore's Law to Broadband Access».

⁽⁹⁵⁾ Le autorità olandesi hanno inoltre presentato, nell'ambito del piano aziendale della GNA, diverse analisi di sensibilità e vari scenari aziendali. Esse affermano che, anche nella peggiore delle ipotesi, il valore del bene sarà sufficiente [...].

⁽⁹¹⁾ Cfr anche nota 19.

⁽⁹²⁾ Cfr. nota 37 della decisione di avvio del procedimento.

(160) Avendo valutato la misura approfonditamente nel corso dell'indagine formale, la Commissione ritiene che gli elementi di preoccupazione metodologica siano di poca importanza, in quanto sono collegati ad una scelta metodologica della GNA e non pregiudicano la sostenibilità generale del piano aziendale. Inoltre, la Commissione osserva che sia gli investitori privati che PricewaterhouseCoopers, che ha controllato il piano aziendale, hanno avallato le scelte metodologiche sulle quali tale piano si basa ⁽⁹⁶⁾.

Altre osservazioni dei ricorrenti sul piano aziendale

(161) La Commissione sottolinea che le autorità olandesi hanno presentato anche una serie di analisi di sensibilità e di scenari aziendali ⁽⁹⁷⁾, al fine di suffragare ulteriormente la solidità del piano aziendale dalla GNA. Da queste informazioni è emerso, ancora una volta, che il piano aziendale della GNA tiene conto di tutti i rischi e di tutte le opportunità che il soggetto comporta.

(162) Nei documenti presentati, l'UPC criticava inoltre alcune ipotesi del piano aziendale della GNA che non erano esplicitamente state menzionate nella valutazione del piano aziendale di cui ai considerando 121 e segg. ed era giunta alla conclusione che il piano non era commercialmente sostenibile. La Commissione ricorda che né l'UPC né RBB, la società di consulenza che ha elaborato diversi rapporti nell'ambito dell'indagine per conto dell'UPC, avevano accesso al piano aziendale reale della GNA e le loro analisi erano, quindi, basate su informazioni pubbliche, soprattutto su un rapporto di analisi circa la fattibilità di un progetto per una rete di accesso in fibre ottiche a Amsterdam ⁽⁹⁸⁾.

(163) La Commissione osserva che i principali fattori del piano aziendale indicati dall'UPC sono stati già risolti nella valutazione del piano aziendale della GNA svolta dalla Commissione (per quanto riguarda il tasso di penetrazione, la percentuale di aumento degli abbonati, il tasso di rinuncia, gli introiti all'ingrosso, i costi di investimento, la durata di vita della rete e il calcolo del «valore residuo»)

⁽⁹⁶⁾ Controllo effettuato dai revisori il 2 maggio 2006 per conto della GNA, il cui rapporto è stato presentato alla Commissione l'11 maggio 2006. Cfr. anche considerando 125.

⁽⁹⁷⁾ Nel caso di un piano aziendale, l'analisi di sensibilità consente ai responsabili di valutare la dipendenza dei risultati finanziari del piano da cambiamenti delle ipotesi di base. Allo stesso modo, i diversi scenari aziendali delineano i diversi risultati del progetto alla luce di diverse ipotesi di mercato.

⁽⁹⁸⁾ Il rapporto in questione dell'ING è giunto alla conclusione che una rete FttH ad Amsterdam è sostenibile dal punto di vista finanziario e fattibile (rapporto ING «European Telecoms», 24 febbraio 2006). Tuttavia, il piano aziendale utilizzato nel rapporto di analisi è notevolmente diverso da quello della GNA (dal punto di vista della metodologia, dei tempi previsti, degli obiettivi finanziari e così via).

oppure, al pari della metodologia scelta nel piano, presentano scarsa rilevanza per la valutazione dello stesso ⁽⁹⁹⁾.

(164) L'UPC ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe tener conto non solo delle singole ipotesi, ma anche della loro interazione. Ad esempio, una combinazione di un alto tasso di penetrazione e di alti prezzi sarebbe impossibile. La Commissione ha valutato la metodologia e i dati sui quali si basa il piano aziendale e ha concluso che possono essere considerati accettabili per un investitore privato che opera in condizioni normali di un'economia di mercato.

(165) L'UPC ha fatto valere inoltre che, nei propri calcoli sul piano aziendale della GNA, non aveva preso in considerazione il fatto che la GNA avrebbe offerto sconti agli utenti della rete nei primi cinque anni, in quanto tali dati erano stati divulgati solo con la decisione di avvio del procedimento da parte della Commissione. Inoltre, l'UPC sostiene che questo contributo della GNA ai costi di marketing del progetto completo mina ulteriormente il rendimento finanziario del progetto per gli investitori, e conferma ulteriormente la scarsa fattibilità del piano aziendale della GNA. A questo proposito, la Commissione ha risposto che in conformità di una normale prassi di mercato, i nuovi servizi vengono offerti inizialmente a prezzi scontati al fine di costituire una certa clientela di base. Inoltre, l'incidenza finanziaria di questi sconti è stata interamente presa in considerazione nel piano aziendale della GNA valutato dalla Commissione.

(166) Per quanto riguarda il modello Arcadis ⁽¹⁰⁰⁾, presentato dall'UPC come possibile modello di piano aziendale per la GNA, la Commissione osserva che non se ne faceva riferimento nei documenti presentati dalle autorità olandesi e che queste ultime hanno sottolineato che non vi è alcun nesso tra il progetto in esame e il modello Arcadis.

(167) Infine, la Commissione non ha ricevuto alcuna indicazione del fatto che il prestito di [...] EUR concesso da [...] non sia stato fornito a condizioni di mercato. Il tasso di interesse applicato da [...] ⁽¹⁰¹⁾ e il potenziale valore di pegno del bene costituiscono una prova sufficiente del fatto che il prestito è stato concesso a condizioni di mercato.

⁽⁹⁹⁾ La GNA applica una metodologia del piano aziendale diversa da quella applicata dal rapporto ING menzionato nella nota 98. La metodologia della GNA non richiede un indice del costo del capitale. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha utilizzato anche i dati relativi al costo del capitale per analizzare il tasso IRR del piano aziendale della GNA. Cfr. anche considerando 134 e segg. ⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. considerando 41.

⁽¹⁰¹⁾ Le autorità hanno presentato alla Commissione, in data [...], gli accordi sul prestito, indicando che l'interesse applicato è pari a [...] %.

Conclusioni sul piano aziendale

- (168) A seguito dell'indagine formale e avendo valutato le informazioni complementari ricevute, la Commissione è giunta alla conclusione che il piano aziendale della GNA è compatibile con il principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato.
- (169) Il presupposto principale su cui si basa il piano aziendale è che lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e dei mass media nei Paesi Bassi scaturirà in una sensibile domanda di servizi rapidi a banda larga, una buona parte dei quali potrà essere offerta tramite reti FttH. È su queste previsioni, ribadite nel rapporto di Stratix Consulting/Technische Universiteit Delft, che si basano le ipotesi relative ai prezzi e al tasso di penetrazione della rete della GNA. Insieme ad altre ipotesi, quali i costi di investimento, questi fattori portano alla conclusione che il progetto fornirà una sufficiente remunerazione per gli investitori.
- (170) La Commissione ha valutato il piano e le ipotesi in esso contenute, attraverso un paragone con progetti simili e una verifica della sua coerenza interna e della fattibilità delle ipotesi. La conclusione di questa valutazione è che il piano aziendale risulta metodologicamente corretto e che tiene conto di tutti i fattori importanti che possono incidere sul successo del progetto.
- (171) Inoltre, la Commissione ha concluso che il piano aziendale della GNA non contiene ipotesi manifestamente errate. Le ipotesi di base del piano sono realistiche, se valutate alla luce della principale previsione circa l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e dei mass media e anche se confrontate a progetti simili. Le riserve che potrebbero essere mosse per motivi di principio nei confronti di alcune ipotesi del piano aziendale sulla base di previsioni diverse circa il futuro sviluppo dei mercati rilevanti non sono tali da poter mettere in discussione la credibilità globale del piano in questione. Tali divergenze di vedute sono intrinseche all'ampio margine di giudizio che si applica nelle decisioni di investimento imprenditoriali.
- (172) Bisogna osservare che due investitori privati, anch'essi specializzati in investimenti in infrastrutture di comunicazione, ING RE e Reggefiber, hanno acquisito una partecipazione consistente del progetto sulla base del piano aziendale. [...] ⁽¹⁰²⁾. Oltre al rendimento finanziario, è molto probabile che il valore strategico del progetto, in quanto «progetto pilota» su scala notevolmente ridotta volto a testare le potenzialità della tecnologia FttH in zone densamente popolate e il modello aziendale innovativo su cui si basa ⁽¹⁰³⁾, abbia contribuito alla decisione sia degli investitori pubblici che privati di accettare un rischio relativamente alto ⁽¹⁰⁴⁾.
- (173) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha concluso che un investitore privato che opera in condizioni normali di economia di mercato potrebbe investire nella GNA sulla base del suo piano aziendale. Ciò è confermato dalla presenza di due investitori privati di mercato nella GNA.
- (174) Per quanto riguarda le osservazioni di UPC, ONO, FT, COM HEM e della parte interessata anonima, che hanno chiesto alla Commissione di applicare rigidamente al caso in esame il principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato, in quanto il progetto potrebbe costituire un precedente rispetto ad altri investimenti nella banda larga in Europa, la Commissione intende ribadire che la valutazione alla luce del criterio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato deve essere svolta sempre caso per caso, in conformità dell'attuale giurisprudenza e delle prassi decisionali in questo ambito.
- (175) In sintesi, la Commissione ha concluso quindi che l'investimento del comune di Amsterdam non costituisce aiuto di Stato, in quanto è effettuato in concomitanza con un apporto di capitale da parte di un investitore privato effettuato a condizioni simili. Inoltre, dall'analisi del piano aziendale è emerso che l'investimento è compatibile con il principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato.

VII. CONCLUSIONI

- (176) A seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale, le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto in modo soddisfacente ai dubbi preliminari espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. In particolare, è stato accertato che tutti i preinvestimenti effettuati dal comune di Amsterdam sono stati rimborsati dalla GNA. La Commissione ha appurato che il comune di Amsterdam investe nella GNA alle stesse condizioni degli altri investitori privati coinvolti nel progetto, che partecipano ad esso sulla base del piano aziendale della GNA.

⁽¹⁰³⁾ Ossia il «modello a tre strati», in base al quale lo strato passivo e attivo viene sfruttato e gestito separatamente, con un accesso aperto e non discriminatorio per tutti gli operatori al dettaglio, cfr. anche figura 1.

⁽¹⁰⁴⁾ I piccoli investimenti ad alto rischio possono essere spiegati anche tramite la teoria dell'«opzione reale» in base alla quale gli investimenti rischiosi comportano un processo in due fasi: nella prima fase, viene effettuato solo un investimento ridotto (il che significa che l'impresa acquista un'opzione); qualche tempo dopo, quando sono disponibili più informazioni, l'impresa può effettuare un investimento maggiore (ossia esercitare questa opzione) oppure abbandonare i propri piani, limitando così le perdite all'investimento iniziale (ossia il costo dell'opzione). Assumendo, nella prima fase, un rischio maggiore e una maggiore incertezza (con una piccola partecipazione), le imprese possono ridurre i rischi connessi a investimenti successivi (di maggiore entità).

⁽¹⁰²⁾ [...]

(177) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'investimento del comune di Amsterdam nella GNA non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto è compatibile con il principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato;

DECIDE:

Articolo 1

L'investimento del comune di Amsterdam in Glasvezelnet Amsterdam CV per la costruzione di una rete di accesso in fibre ottiche ad Amsterdam, notificato alla Commissione il 17 maggio 2005, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

L'esecuzione di tale aiuto è pertanto autorizzata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2007.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2008

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 4735]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia A2704-12 (di seguito «la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da soia A2704-12 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽²⁾ nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 10 agosto 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n.

1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti, o fabbricati a partire dalla soia A2704-12 descritta nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente in relazione agli usi previsti⁽³⁾. In tale parere l'EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

- (4) In particolare l'EFSA, dopo aver considerato tutte le informazioni disponibili nella domanda sulla caratterizzazione molecolare, sull'analisi composizionale e sui risultati agronomici, ha concluso che la soia A2704-12 è equivalente alla sua versione non geneticamente modificata e, di conseguenza, non è necessario eseguire altri studi sulla sicurezza con animali per tutti gli alimenti/mangimi (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti).
- (5) Nel suo parere l'EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all'uso previsto dei prodotti.
- (6) Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un'autorizzazione per i prodotti in esame.
- (7) Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati⁽⁴⁾.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785771.htm

(4) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

- (8) In base al parere dell'EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull'etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia A2704-12. Tuttavia, al fine di assicurare l'uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l'etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall'OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall'OGM per i quali viene richiesta l'autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
- (9) Analogamente, il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (10) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l'autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE⁽¹⁾ stabilisce prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.
- (12) La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio d'informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati⁽²⁾.
- (13) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 28 aprile 2008 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁽³⁾, in base al quale il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.

- (14) Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro il termine previsto; è quindi opportuno che la Commissione adotti una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla soia geneticamente modificata (*Glycine max*) A2704-12, di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico ACS-GMØØ5-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia ACS-GMØØ5-3;
- b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia ACS-GMØØ5-3;
- c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da soia ACS-GMØØ5-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini delle prescrizioni sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «soia».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia ACS-GMØØ5-3 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la realizzazione e l'attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono inserite le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è la Bayer CropScience AG.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

Destinataria della presente decisione è la Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Bayer CropScience AG

Indirizzo: Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein — Germania

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia ACS-GMØØ5-3;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia ACS-GMØØ5-3;
- 3) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da soia ACS-GMØØ5-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, la soia geneticamente modificata ACS-GMØØ5-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini delle prescrizioni specifiche sull'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «soia».
- 2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia ACS-GMØØ5-3 di cui all'articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

d) **Metodo di rilevazione**

- Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della soia ACS-GMØØ5-3.
- Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su <http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm>
- Materiale di riferimento: AOCS 0707-A, AOCS 0707-B e AOCS 0707-C accessibile sul sito dell'American Oil Chemists Society (AOCS): http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_soy.cfm

e) **Identificatore unico**

ACS-GMØØ5-3

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: vedere [da completare dopo la notifica]

g) **Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

h) **Piano di monitoraggio**

Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato su Internet*].

i) **Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE CIAD/4/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 settembre 2008

che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana

(2008/731/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

DECIDE:

vista l'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾ (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

vista la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana ⁽²⁾, e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana ⁽³⁾,

«Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d'Albania, della Federazione russa e della Repubblica di Croazia sono accettati per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.»

considerando quanto segue:

Articolo 2

L'allegato della decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

(1) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea relative al contributo della Repubblica di Croazia, il contributo della Repubblica di Croazia dovrebbe essere accettato.

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1:

(2) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di

— la Repubblica d'Albania,

— la Federazione russa,

— la Repubblica di Croazia».

⁽¹⁾ GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 107 del 17.4.2008, pag. 60.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 settembre 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER

DECISIONE 2008/732/PESC DEL CONSIGLIO**del 15 settembre 2008****che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/293/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato misure per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.
- (2) A seguito del trasferimento del sig. Radovan KARADZIC, posto sotto la custodia dell'ICTY il 30 luglio 2008, talune persone collegate con il sig. KARADZIC dovrebbero essere cancellate dall'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC.
- (3) L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC dovrebbe essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65.

ALLEGATO

1. BILBIJA, Milorad
Figlio di: Svetko BILBIJA
Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 3715730
Carta d'identità numero: 03GCD9986
Numero d'identificazione personale: 1308956163305
Pseudonimi:
Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
2. BJELICA, Milovan
Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)
Carta d'identità numero: 03ETA0150
Numero d'identificazione personale: 1910958130007
Pseudonimi: Cicko
Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina
3. ECIM (EĆIM), Ljuban
Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)
Carta d'identità numero: 03GCE3530
Numero d'identificazione personale: 0601964100083
Pseudonimi:
Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
4. HADZIC (HADŽIĆ), Goranka
Figlia di: Branko e Milena HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 18.6.1962, comune di Vinkovci, Croazia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero: 1806962308218 (JMBG), carta d'identità numero 569934/03
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranž Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: sorella di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
5. HADZIC (HADŽIĆ), Ivana
Figlia di: Goran e Zivka HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 25.2.1983, Vukovar, Croazia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranž Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlia di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
6. HADZIC (HADŽIĆ), Srećko (Srećko)
Figlio di: Goran e Živka HADZIC (HADŽIĆ)
Data e luogo di nascita: 8.10.1987, Vukovar, Croazia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranž Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlio di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7. HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)
Figlia di: Branislav NUDIC (NUDIĆ)
Data e luogo di nascita: 9.6.1957, Vinkovci, Croazia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Pseudonimi:
Indirizzo: Aranž Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia
Rapporto con PIFWC: moglie di Goran HADZIC (HADŽIĆ)
8. JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag
Figlio di: Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)
Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4363551
Carta d'identità numero: 03DYA0852
Numero d'identificazione personale: 0103963173133
Pseudonimi:
Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina
9. KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir
Figlio di: Slavko
Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4191306
Carta d'identità numero: 04GCH5156
Numero d'identificazione personale: 0806957100028
Pseudonimi:
Indirizzo:
10. KIJAC, Dragan
Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
11. KOJIC (KOJIĆ), Radomir
Figlio di: Milanko e Zlatana
Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza 2007)
Carta d'identità numero: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo
Numero d'identificazione personale: 2311950173133
Pseudonimi: Mineur o Ratko
Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina
12. KOVAC (KOVAČ), Tomislav
Figlio di: Vaso
Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale: 0412959171315
Pseudonimi: Tomo
Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina

13. KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag
Figlio di: Vasilija
Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero: 03GFB1318
Numero d'identificazione personale: 3001961120044
Pseudonimi: Predo
Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina
14. LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek
Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale:
Pseudonimi: Legija [identità falsificata come IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]
Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)
15. MALIS (MALIŠ), Milomir
Figlio di: Dejan Malis (MALIŠ)
Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale: 0308966131572
Pseudonimi:
Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina
16. MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)
Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale: 0105954171511
Pseudonimi: Momo
Indirizzo: in carcere
17. MARIC (MARIĆ), Milorad
Figlio di: Vinko Maric (Marić)
Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4587936
Carta d'identità numero: 04GKB5268
Numero d'identificazione personale: 0909957171778
Pseudonimi:
Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina
18. MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko
Figlio di: Luka e Desanka [cognome da nubile: Simic (Simić)]
Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4166874
Carta d'identità numero: 03BIA3452
Numero d'identificazione personale: 0808947710266
Pseudonimi: Filaret
Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia

19. MLADIC (MLADIĆ), Biljana [cognome da nubile: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)]
Figlia di: Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) e Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)
Data e luogo di nascita: 30.5.1972, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Passaporto numero:
Carta d'identità numero: 3005972455086 (JMBG)
Pseudonimi:
Indirizzo: iscritta a Blagoja Parovica 117a, Belgrado, ma risiede in Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: nuora di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
20. MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka [cognome da nubile: JEGDIC (JEGDIĆ)]
Figlia di: Petar JEGDIC (JEGDIĆ)
Data e luogo di nascita: 20.7.1947, Okrugljaca, comune di Virovitica, Croazia
Carta d'identità numero: 2007947455100 (JMBG)
Carta d'identità individuale numero: T77619 rilasciata il 31.5.1992 da SUP, Belgrado
Indirizzo: Blagoja Parovica 117a, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: moglie di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
21. MLADIC (MLADIĆ), Darko
Figlio di: Ratko e Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)
Data e luogo di nascita: 19.8.1969, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Passaporto numero: passaporto SCG # 003220335, rilasciato il 26.2.2002
Carta d'identità numero: 1908969450106 (JMBG); carta d'identità individuale B112059, rilasciata l'8.4.1994 da SUP, Belgrado.
Pseudonimi:
Indirizzo: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia
Rapporto con PIFWC: figlio di Ratko MLADIC (MLADIĆ)
22. NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan
Figlio di: Simo
Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 3944452
Carta d'identità numero: 04GFE3783
Numero d'identificazione personale: 1506943120018
Pseudonimi:
Indirizzo:
23. OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor
Figlio di: Jozo
Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
24. OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran
Figlio di: Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)
Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero: 04BSF6085
Numero d'identificazione personale: 2903961172656
Pseudonimi:
Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

25. PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko
Figlio di: Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4588517
Carta d'identità numero: 03GKA9274
Numero d'identificazione personale: 0606957183137
Pseudonimi:
Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina
26. POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)
Figlio di: Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici
Passaporto numero:
Carta d'identità numero: 04FAA3580
Numero d'identificazione personale: 2403950151018
Pseudonimi:
Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina
27. PUHALO, Branislav
Figlio di: Djuro
Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale: 3008963171929
Pseudonimi:
Indirizzo:
28. RADOVIC (RADOVIĆ), Nade
Figlio di: Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)
Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: ex 0123256 (annullato)
Carta d'identità numero: 03GJA2918
Numero d'identificazione personale: 2601951131548
Pseudonimi:
Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina
29. RATIC (RATIĆ), Branko
Data e luogo di nascita: 26.11.1957, Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka
Carta d'identità numero: 03GCA8959
Numero d'identificazione personale: 2611957173132
Pseudonimi:
Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
30. ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko
Data e luogo di nascita: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Serbia
Passaporti non validi numero 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka, scaduto il 12.4.2007 e numero 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka, scaduto il 25.8.2003
Carta d'identità numero: 04EFA1053
Numero d'identificazione personale: 1505952103022
Pseudonimi:
Indirizzo: Vojvode Misica 21, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

31. SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko
Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 4363471 rilasciato a Istocno Sarajevo, scade l'8.10.2008
Carta d'identità numero: 04PEA4585
Numero d'identificazione personale: 1609956172657
Pseudonimi:
Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
32. SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)
Figlio di: Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)
Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina
Passaporto numero: 3681597
Carta d'identità numero: 04GDB9950
Numero d'identificazione personale: 0508953150038
Pseudonimi:
Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina
33. VRACAR (VRAČAR), Milenko
Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina
Passaporti non validi numero 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka, scaduto il 29.8.2007, numero 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka, scaduto il 4.12.2004, e numero 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
Carta d'identità numero: 03GCE6934
Numero d'identificazione personale: 1505956160012
Pseudonimi:
Indirizzo: Save Ljuboje 14, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
34. ZOGOVIĆ (ZOGOVIĆ), Milan
Figlio di: Jovan
Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa
Passaporto numero:
Carta d'identità numero:
Numero d'identificazione personale:
Pseudonimi:
Indirizzo:
-

DECISIONE 2008/733/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

che attua la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

vista la posizione comune 2004/694/PESC⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della posizione comune 2004/694/PESC, il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche elencate nell'allegato della stessa incriminate dall'ICTY.
- (2) A seguito del trasferimento del sig. Radovan KARADZIC, posto sotto la custodia dell'ICTY il 30 luglio 2008, il suo nome dovrebbe essere cancellato dall'elenco.
- (3) È necessario pertanto adattare di conseguenza l'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC,

Articolo 1

L'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. KOUCHNER

(¹) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

| | Persona | Ragione |
|----|--|---|
| 1. | Nome: HADZIC Goran (uomo) Data di nascita: 7.9.1958 Luogo di nascita: Vinkovci, Croazia Cittadinanza: serba | accusato dall'ICTY e tuttora latitante imputazione: 4 giugno 2004 procedimento n. IT-04-75 |
| 2. | Nome: MLADIC Ratko (uomo) Data di nascita: 12.3.1948 Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina | accusato dall'ICTY e tuttora latitante imputazione iniziale: 25 luglio 1995 seconda imputazione: 16 novembre 1995 imputazione modificata: 8 novembre 2002 procedimento n. IT-95-5/18» |

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.